1868

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

Nº 168

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI COMPRESE LE DOMENICHE

Le associazioni si ricevono in Firenze dalla Tipografia EREDI BOTTA, via del Castellaccio.

Nelle Provincie del Regno con *vaglia postale* affrancato diretto alla detta Tipografia e dai principali Librai. — Fuori del Regno, alle Direzioni postali.

Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

Le inserzioni giudiziarie 25 centesimi per linea o spazio di linea.

Le altre inserzioni 30 cent. per linea o spazio di linea.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

Un numero separato cent. 20.

Arretrato centesimi 40.

PREZZO D'ASSOCIAZIONE

		Anno	*Semestre*	*Trimestre*
Per Firenze	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L. 42	22	12
Per le Provincie del Regno		» 46	24	13
Svizzera		» 58	31	17
Roma *(franco ai confini)*		» 52	27	15

FIRENZE, Lunedì 22 Giugno

PREZZO D'ASSOCIAZIONE

		Anno	*Semestre*	*Trimestre*
Francia	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L. 82	48	27
Inghil., Belgio, Austria e Germ.		» 112	60	35
Id. per il solo giornale senza i Rendiconti ufficiali del Parlamento		» 82	44	24

PARTE UFFICIALE

Il numero 4406 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intiera esecuzione al Trattato di amicizia, commercio e navigazione tra il Regno d'Italia e l'Impero della China, firmato a Pekino il 26 ottobre 1866.

Ordiniamo che la presente munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Torino, addì 24 maggio 1868.

VITTORIO EMANUELE.

L. F. MENABREA.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

A tutti coloro che le presenti vedranno, salute.

Un trattato di amicizia, di commercio e di navigazione essendo stato conchiuso tra l'Italia e la China, e dai rispettivi Plenipotenziarii sottoscritto a Pekino addì ventisei ottobre mille ottocento sessantasei;

Trattato del tenore seguente:

Sua Maestà il Re d'Italia

e Sua Maestà l'Imperatore della China

Animati entrambi dal desiderio di stringere rapporti di amicizia tra i due paesi, hanno risoluto di conchiudere un trattato solenne di reciproco interesse, ed hanno nominato loro Plenipotenziarii:

Sua Maestà il Re d'Italia

Vittorio Arminjon, Capitano di fregata di prima classe nella Regia Marina, Ufficiale del Suo Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, Cavaliere dell'Ordine imperiale della Legione d'onore di Francia, ecc.

Sua Maestà l'Imperatore della China

Than, Consigliere al Ministero delle finanze, Membro dell'Ufficio degli Affari Esteri, Commissario imperiale investito di pieni poteri;

Tsong, Consigliere al Ministero della guerra, Sopraintendente del commercio nei tre porti del Nord, Commissario imperiale investito di pieni poteri;

I quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri e riconosciuti questi in debita e legale forma, hanno stipulato quanto segue:

Art. 1. Vi sarà pace costante ed amicizia perpetua tra Sua Maestà il Re d'Italia e Sua Maestà l'Imperatore della China. I sudditi rispettivi godranno egualmente, negli Stati delle Alte Parti contraenti, di piena ed intera protezione per le persone e proprietà.

Art. 2. Per il mantenimento delle buone relazioni nell'avvenire, Sua Maestà il Re d'Italia e Sua Maestà l'Imperatore della China, conformemente all'uso stabilito fra le grandi nazioni amiche, aggradiscono che Sua Maestà il Re possa, ove gli sembri conveniente, accreditare un agente diplomatico presso il Governo di Sua Maestà l'Imperatore della China, e, reciprocamente, che Sua Maestà l'Imperatore possa, ove gli sembri conveniente, accreditare un agente diplomatico presso il Governo di Sua Maestà il Re d'Italia.

Art. 3. Sua Maestà l'Imperatore della China acconsente che l'agente diplomatico di Sua Maestà il Re d'Italia, colla propria famiglia e colle persone di sua casa, abbia residenza fissa a Pekino, o vi si rechi eventualmente, a scelta del Governo italiano.

Il rappresentante di Sua Maestà il Re d'Italia godrà di tutti i privilegi ed immunità che gli competono, secondo il diritto delle genti; avrà piena libertà di scegliere i proprii impiegati e le proprie persone di servizio; e queste persone e questi impiegati non saranno molestati in alcuna maniera.

Chiunque con parole o con atti faccia ingiuria od usi violenza al rappresentante di Sua Maestà, o ad un membro della sua famiglia o della sua casa, sarà severamente punito dalle autorità chinesi.

Art. 4. È inoltre stabilito che nessun impedimento potrà farsi ai movimenti del rappresentante di Sua Maestà o delle persone di suo seguito. Questo rappresentante potrà spedire o ricevere il proprio carteggio da qualsiasi punto della costa gli aggradi; le sue lettere ed i suoi effetti saranno inviolabili. Potrà servirsi di corrieri speciali, i quali avranno per via la medesima protezione e le medesime agevolezze che le persone deputate al trasporto dei dispacci del Governo imperiale. In una parola, egli godrà dei medesimi privilegi concessi ai funzionari di eguale grado, secondo l'uso delle nazioni di Occidente.

Le spese tutte della missione diplomatica italiana saranno a carico del Governo italiano.

Art. 5. Il rappresentante di Sua Maestà il Re d'Italia tratterà gli affari coi ministri di Sua Maestà l'Imperatore della China, personalmente od in iscritto, in termini di perfetta eguaglianza.

Art. 6. Sua Maestà il Re d'Italia concede gli stessi privilegi agli ambasciatori, ministri od agenti diplomatici dell'Imperatore della China, accreditati alla propria Corte.

Art. 7. Sua Maestà il Re può nominare consoli negli Stati dell'Imperatore della China, e questi consoli potranno liberamente risiedere in tali città o porti aperti, dove Sua Maestà giudichi opportuno collocarli nell'interesse del commercio italiano. I consoli cureranno la precisa osservanza dei regolamenti; essi saranno trattati col dovuto rispetto dalle autorità chinesi, e godranno di tutte le immunità e di tutti privilegi concessi ai consoli delle nazioni più favorite. I consoli avranno rango con gli intendenti dei circondari (Tao-tai). I viceconsoli e gli interpreti avranno rango coi prefetti (Tchefou). Questi funzionari italiani avranno accesso nelle residenze officiali di dette autorità chinesi, e comunicheranno con esse personalmente od in iscritto sulla base di uguaglianza, semprechè l'interesse del servizio lo richiegga.

Ove il Governo italiano non creda necessario collocare un console in taluno dei porti aperti, egli potrà incaricare il console d'una potenza amica delle funzioni di agente consolare in detto porto.

In mancanza di console o di chi ne faccia le veci, i sudditi italiani potranno rivolgersi al direttore della dogana, il quale tutelerà i loro interessi a norma dei vigenti regolamenti.

Art. 8. Gli italiani che professano od insegnano la religione cristiana hanno diritto alla protezione delle autorità chinesi, e nessuno di essi potrà esser molestato o perseguitato se adempia pacificamente il suo officio e non offenda le leggi.

Nessun impedimento sarà posto dalle autorità chinesi a che tale o tale altro suddito dell'Impero possa, se lo vuole, abbracciare la religione cristiana e seguirne pubblicamente i riti.

Art. 9. Gli Italiani possono viaggiare in ogni parte dell'interno della China, così per diporto come per interessi commerciali, semprechè siano muniti di passaporti dati dal console e vidimati dall'autorità locale. Si dovrà presentare il passaporto, se richiesto. Se il passaporto è regolare, il latore potrà continuare la sua via, e non sarà fatto nessun ostacolo a che prenda persone al suo servizio o noleggi barche per il trasporto del proprio bagaglio o delle proprie mercanzie. Se il viaggiatore, invece, non ha passaporto, oppure se commette atti contrari alle leggi, egli sarà tradotto al consolato più vicino, ma non sarà soggetto ad alcun maltrattamento al di più dell'arresto necessario. Per le escursioni non maggiori di cento *li* fuori dei porti aperti al commercio e per un periodo di tempo che non ecceda i cinque giorni, non è necessario il passaporto.

Questo articolo non concerne gli equipaggi delle navi, per i quali saranno determinati limiti speciali di comune accordo dai consoli e dalle autorità locali.

Art. 10. La corrispondenza scritta fra le autorità italiane e chinesi sarà, nelle forme, concepita sulla base di perfetta reciprocità, secondo la posizione e il grado rispettivi Fra autorità di ordine uguale la corrispondenza prenderà la forma di dispaccio, oppure comunicazione (chao-hui)

I consoli o altre autorità inferiori ad essi, scrivendo ai primi magistrati delle provincie, adotteranno la forma di esposizione (shên-chên), e questi ultimi impiegheranno rispetto ai primi la forma di dichiarazione (cha-hsing).

I negozianti o altri sudditi di ciascuna delle due nazioni, non rivestiti di carattere ufficiale, rivolgendosi alle autorità dell'altra nazione, dovranno adottare la forma di rappresentazione (piny).

Qualora un italiano debba aver ricorso all'autorità chinese, la sua rappresentazione sarà prima di tutto presentata al console, il quale le darà esito se la redazione è convenevole, altrimenti ne farà modificare il tenore o ricuserà di trasmetterla. Reciprocamente i chinesi che vogliano rivolgersi al consolato seguiranno presso l'autorità chinese le medesime formalità.

Art. 11. Le navi italiane possono trafficare nei porti seguenti: Canton — Swatow — Amoy — Foochow — Ningpo — Changai — Nankin — Chinkiang e Kankon sul fiume Yanytze — Chefoo — Tien-tsin — Niuchuan — Tamsui e Taiwanfoo nell'isola Formosa — e Kiungchow nell'isola di Kainan.

Gli Italiani possono in questi porti far commercio con chicchessia, entrare ed uscire con le proprie navi e merci, costrurre ed affittare case, prendere a censo terre, ed edificare chiese, ospedali e cimiteri.

Art. 12. Gli Italiani che vogliano nei porti od altrove fabbricare o aprire case, magazzini, chiese, ospedali o cimiteri, potranno fare contratti per i terreni o per le costruzioni a loro gradimento, ai prezzi ordinari del luogo, con equità e senza esazioni da qualunque delle due parti.

Art. 13. Il Governo chinese non si opporrà in alcuna maniera a che gli Italiani prendano al loro servizio sudditi chinesi di qualsiasi professione permessa dalle leggi, come sarebbero letterati, interpreti, operai e marinai.

Gli Italiani possono imparare dai Chinesi la lingua e i dialetti del paese e insegnare ai Chinesi le lingue straniere. Sarà libera la vendita dei libri italiani e chinesi.

Art. 14 Gli Italiani potranno noleggiare quel numero di barche o giunche che loro piacerà per il trasporto delle merci e dei passeggieri, e il prezzo di questi galleggianti sarà discusso fra le parti senza intervento del Governo chinese, il quale non sarà responsale in caso di accidente, di frode o disparizione di dette barche. Il numero delle barche non sarà limitato e non si permetterà alcun monopolio in ciò che risguarda il fitto di esse o la mercede dei facchini o *coolies* preposti al trasporto delle merci. In caso di contravvenzione al presente articolo, i colpevoli saranno puniti secondo la legge.

Art. 15. Le questioni insorte tra italiani relativamente ai diritti, alle proprietà od alle persone, saranno sottoposte alla giurisdizione delle autorità italiane; e le controversie tra italiani ed individui di altra nazione estera, saranno in China giudicate secondo i trattati esistenti tra l'Italia e quelle nazioni estere, senza che il Governo chinese abbia ad ingerirsene. Ma se sudditi chinesi sieno compromessi nel litigio, le autorità chinesi interverranno in ogni caso al procedimento in conformità agli articoli 16 e 17 del presente trattato.

Art. 16. I sudditi chinesi che si rendano colpevoli di atto criminale contro italiani, saranno arrestati e puniti dalle autorità chinesi secondo le leggi della China.

Gli italiani colpevoli di atto criminale contro chinesi saranno arrestati e puniti dalle autorità italiane secondo le leggi del loro paese, e in quelle forme e quei modi che saranno in seguito determinati dal Governo italiano.

Il Governo chinese da parte sua eserciterà la propria giurisdizione sopra i sudditi chinesi.

La giustizia sarà amministrata con equità ed imparzialità da ambe le parti.

Art. 17. Se un italiano abbia motivo di lagnanza contro un chinese, egli si recherà al consolato ed esporrà la sua querela.

Il console, esaminato il merito del caso, procurerà di dare una soluzione amichevole. Parimenti se un chinese abbia motivo di lagnanza contro un italiano, il console ascolterà la sua deposizione e non mancherà possibilmente di trovare un accordo.

Se la querela sia di tale natura che il console non riesca a comporla amichevolmente, egli chiederà l'assistenza delle autorità chinesi, ed insieme a queste, esaminato il fatto, giudicherà con equità.

Art. 18. Le autorità chinesi daranno ovunque la massima protezione alle persone ed alle proprietà italiane, specialmente nel caso in cui avessero patito insulto o violenza. Queste autorità non potranno, in nessuna circostanza, porre *embargo* sulle navi italiane, nè colpire di requisizioni per qualsiasi servizio pubblico o privato. Nel caso di furto o d'incendio le autorità locali prenderanno misure opportune per ricuperare la proprietà rubata, per sopprimere il disordine e per arrestare i colpevoli, i quali saranno puniti secondo la legge. Ma se l'autorità locale non riuscirà ad impadronirsi dei colpevoli, tutto ciò che potrà domandarsi al Governo chinese sarà la punizione di detta autorità, conformemente alle leggi della China.

Art. 19. Ove una nave italiana nelle acque della China sia aggredita dai ladri o dai pirati, le autorità chinesi dovranno fare ogni sforzo per catturare e punire i detti ladri o pirati, e per ricuperare la proprietà rubata, la quale proprietà sarà consegnata al console per restituirla a chi di ragione. Ma se le autorità chinesi mancheranno di arrestare i colpevoli e ricuperare la proprietà rubata, tutto ciò che potrà chiedersi al Governo chinese sarà la punizione di tali autorità, secondo le leggi della China, ma giammai d'indennizzare le persone derubate.

Art. 20. Se alcuna nave italiana venga a naufragare od incagliare sulla costa della China, oppure a rifugiarsi in un porto degli Stati di S. M. l'Imperatore della China, le autorità chinesi, tosto informate del caso, provvederanno per soccorrere e salvare quella nave. Le persone di bordo saranno trattate in modo amichevole, e riceveranno all'uopo i mezzi necessari per recarsi al più vicino uffizio consolare.

Art. 21. Ove per avventura la China si trovi in guerra con altra nazione, questa circostanza non cagionerà verun impedimento al libero commercio dell'Italia con la China o con la nazione nemica. Le navi italiane potranno sempre, tranne il caso di blocco effettivo, recarsi dai porti dell'una ai porti dell'altra nazione belligerante, farvi il consueto negozio, importare o esportare ogni specie di merci non proibite.

Art. 22. Se un malfattore chinese prenda ricovero in case od a bordo di navi italiane, non gli si darà aiuto nè asilo; ma questo malfattore sarà invece consegnato alle autorità chinesi sulla domanda che esse ne facciano al console.

Nel caso ove i marinai od altri individui disertino da bordo dei legni da guerra o dei legni mercantili italiani, l'autorità chinese, richiestane dal console, dai comandanti o dai capitani, curerà l'arresto immediato e la consegna di detti disertori a bordo delle respettive navi.

Art. 23. Occorrendo che un chinese ricusi di pagare un suo debito ad un italiano, oppure si nasconda fraudevolmente, le autorità chinesi faranno ogni sforzo per arrestarlo e costringerlo a soddisfare quel suo debito. Le autorità italiane similmente faranno ogni sforzo per tradurre in giudizio qualunque italiano, il quale rifiuti di pagare il suo debito ad un chinese, oppure si nasconda fraudevolmente. Ma il Governo, in verun caso, non avrà obbligo di indennizzare il creditore.

Art. 24. È stipulato che i sudditi italiani, per qualsiasi merce da essi importata od esportata, pagheranno i diritti stabiliti nella tariffa annessa al presente trattato, ma in verun caso si esigeranno altri diritti, nè diritti maggiori di quelli che pagano i sudditi di ogni altra nazione estera.

I regolamenti commerciali annessi al presente trattato sono considerati come parte integrante di esso trattato, e per conseguenza sono egualmente obbligatori per le due parti contraenti.

Art. 25. I diritti di importazione si pagano all'atto dello sbarco delle mercanzie, e i diritti di esportazione si pagano all'imbarco delle medesime.

Art. 26. È convenuto che ciascuna delle alte parti contraenti avrà diritto di chiedere la revisione della tariffa e degli articoli del presente trattato relativi al commercio, alla fine del mese di giugno 1878. Ma se non è presentata veruna domanda nei sei mesi consecutivi a quella data, la tariffa rimarrà in vigore per altri dieci anni, a partire da quella data, e così pure si praticherà alla fine di ciascuno dei successivi periodi di dieci anni.

Qualora poi, nei primi dodici anni, alcuna delle potenze che hanno trattati colla China, proponesse la revisione della tariffa e degli articoli relativi al commercio, l'Italia avrebbe diritto di presentare anch'essa le sue proposizioni.

Art. 27. I sudditi italiani che vogliono trasportare in un porto prodotti acquistati nell'interno della China, oppure trasportare sopra un mercato dell'interno prodotti dell'importazione, potranno immediatamente liberare le loro merci da ogni diritto di transito, col pagare una tassa sola, nella maniera stabilita dal settimo regolamento commerciale annesso al presente trattato.

Questa tassa unica sarà eguale alla metà del diritto di tariffa, eccettuato il caso delle merci esenti da diritto, le quali saranno sottoposte ad una tassa di transito del due e mezzo per cento *ad valorem*, siccome è stipulato nel secondo regolamento annesso al presente trattato.

Rimane inteso che il pagamento della tassa di transito per commutazione o altrimenti, non produrrà alterazione sul diritto di tariffa per l'importazione o per l'esportazione, il quale diritto continuerà ad essere riscosso integralmente e separatamente.

Art. 28. Le navi italiane, di portata eccedente centocinquanta tonnellate, pagheranno il diritto di tonnellaggio, in ragione di quattro mace ogni tonnellata.

Le navi di cento cinquanta tonnellate, o di portata inferiore, pagheranno un mace per ogni tonnellata.

Quelle navi italiane, le quali da uno dei porti aperti della China debbano partire per altro porto aperto, oppure per Hong-Kong, avranno diritto di ottenere, sulla richiesta del capitano, uno speciale certificato della dogana, colla esibizione del quale esse saranno esenti da ulteriore diritto di tonnellaggio in qualsiasi porto aperto della China, per un periodo di quattro mesi, a principiare dalla data della licenza di uscita dal primo porto.

Art. 29. il capitano di una nave italiana, il quale, entro il termine di quarantott'ore dall'arrivo, vorrà partire senza aprire il boccaporto, non pagherà diritto di tonnellaggio; ma questo diritto sarà dovuto tosto che spirino le dette quarantott'ore.

Non si esigerà altro pagamento o mancia, nè all'arrivo, nè alla partenza.

Art. 30. Sono esenti dal diritto di tonnellaggio le barche, giunche ed altri piccoli legni impiegati da italiani al trasporto dei passeggieri, dei bagagli, lettere, provviste e altri articoli non soggetti ai diritti di tariffa, quando tali legni siano adoperati al traffico fra i porti aperti. Però se questi legni trasportino merci soggette a diritti di tariffa, si pagherà un diritto di tonnellagio ogni quattro mesi, in ragione di un mace per tonnellata di regiatro.

Art. 31. Si chiederà il parere dei consoli e direttori delle dogane per la costruzione dei fari o segnali a terra, o per la disposizione dei gavitelli e bastimenti-fanali, semprechè le circostanze lo richieggano.

Art. 32. Il versamento dei diritti si farà nelle case di banco designate dal Governo chinese, in argento sycee o in moneta estera. Quest'ultima moneta sarà ricevuta dagli Italiani al medesimo cambio che dagli altri esteri, e in verun caso ad un cambio differente o più elevato.

Art. 33. L'Amministrazione delle finanze avrà in pronto assortimenti di pesi e misure perfettamente conformi ai tipi della dogana di Canton, e il console di ogni porto riceverà dal direttore della dogana una collezione completa di detti strumenti. Per evitare ogni confusione e per maggiore uniformità, rimane inteso che i rapporti di questi pesi e misure sono quelli definiti nel quarto regolamento annesso al presente trattato.

Art. 34. Le navi italiane, arrivando nei porti aperti della China, possono prendere un piloto per recarsi all'ancoraggio; così pure, dopo il pagamento dei diritti e quando sieno pronte alla partenza, esse possono scegliere un piloto per uscire dal porto.

Il diritto di pilotaggio e le questioni relative ai piloti sono determinate da speciale regolamento, fatto di concerto dai consoli di tutte le nazioni e dall'autorità chinese.

Art. 35. Tosto che una nave italiana arriverà nel porto, il direttore della dogana deputerà uno o più impiegati per la custodia di detta nave. Questi impiegati potranno a piacere vivere in una barca propria, oppure stabilirsi a bordo della nave italiana Il loro mantenimento sarà a carico dell'Amministrazione della dogana e non recherà verun aggravio al capitano o al consegnatario. Ogni infrazione su questo punto sarà punita dal direttore della dogana in proporzione della esazione fatta; il danaro ricevuto sarà inoltre restituito.

Art. 36. Ventiquattr'ore dopo l'arrivo, le carte di bordo e copia del manifesto saranno deposte nelle mani del console, il quale nel susseguente termine di ventiquattr'ore indicherà al direttore della dogana il nome della nave, la portata di essa e la natura del carico. Se per colpa del capitano queste formalità non sono adempiute nelle quarantott'ore dopo l'arrivo, potrà infliggersi una multa di cinquanta taels per ogni giorno di ritardo. Però la multa non eccederà duecento taels.

Il capitano è responsale dell'esattezza del manifesto, il quale deve essere una descrizione completa ed esatta di tutto il carico esistente a bordo. Se presenterà un falso manifesto, egli pagherà una multa di cinquecento taels. Ma nelle ventiquattro ore dopo la consegna del manifesto agli ufficiali della dogana, si possono correggere gli errori riconosciuti in tale documento, e ciò senza alcuna penalità.

Art. 37. Avute dal console le suddette indicazioni, il direttore della dogana permetterà al bastimento di aprire il boccaporto.

Il capitano che apra il boccaporto e cominci a scaricare senza tale permesso, sarà soggetto alla multa di cinquanta taels; inoltre le merci sbarcate saranno confiscate.

Art. 38. Per imbarcare o sbarcare merci, i negozianti italiani devono chiedere al direttore della dogana un permesso speciale. Le merci imbarcate o sbarcate senza tale permesso sono soggette a confiscazione.

Art. 39. Nessun trasbordo da un bastimento all'altro può farsi senza un permesso speciale, sotto pena di confiscazione delle merci trasbordate.

Art. 40. Pagati tutti i diritti, il direttore della dogana accorderà la licenza per uscire dal porto.

Art. 41. Quanto alle merci soggette ad un diritto di tariffa *ad valorem*, se il negoziante italiano non si accorda con l'uffiziale chinese nel determinare il valore, ciascuna delle parti chiamerà due o tre negozianti per esaminare quelle merci, e il più alto prezzo al quale uno di questi negozianti vorrebbe comperarle, sarà considerato come il vero valore di queste merci.

Art. 42. Il diritto di tariffa sarà determinato sul peso netto di ciascuna merce, col dedurre il peso di tara. Onde ottenere questa tara sopra ciascun articolo, per esempio sul thè, se il negoziante italiano non si accordi coll'uffiziale della dogana, ciascuna delle parti sceglierà eguale numero di casse per centinaio; misurato il peso lordo, poi il peso netto, e fattane la differenza, la tara dell'intera partita sarà il risultato medio di questa operazione. Sul medesimo principio si determinerà la tara per qualsiasi merce od articolo. Ove poi sorgano altri motivi a contestazione che non possano avere immediato scioglimento, ne sarà riferito al console, il quale trasmetterà i documenti al direttore della dogana, affinchè sia giudicato con equità. Ma il ricorso deve farsi entro ventiquattr'ore, altrimenti non avrà effetto. Finchè la vertenza non sia risoluta, il direttore della dogana sospenderà la registrazione delle merci.

Art. 43. Le merci guaste o avariate otterranno una congrua riduzione sui diritti da pagarsi in proporzione dei danni sofferti. Se vi sia disaccordo fra le parti, si avrà ricorso alla soluzione descritta nell'art. 41 del presente trattato relativamente al diritto *ad valorem*.

Art. 44. I bastimenti italiani suddetti alla navigazione di costa potranno trasportare prodotti chinesi da un porto aperto ad un altro, pagando il diritto di tariffa al porto d'imbarco, più il diritto di cabottaggio (uguale alla metà del diritto di tariffa) al porto di sbarco. Occorrendo esportare nuovamente questi prodotti chinesi già trasportati da altro porto, le navi italiane suddette otterranno una cedola di ritorno (draw back, certificati o tsouenpiao), la quale rappresenterà il valore della metà del diritto pagato, e non si esigerà verun diritto di esportazione per caricare, ma si dovrà pagare metà del diritto di cabottaggio al porto di sbarco.

Art. 45. I negozianti italiani che avranno importato merci in alcuno dei porti aperti ed ivi pagati i diritti, potranno ottenere dal direttore della dogana il permesso di esportarle altra volta. Per evitare ogni frode gli uffiziali della dogana esamineranno se i diritti sono stati effettivamente pagati per le designate merci e debitamente registrati, e inoltre se le marche non sono state alterate. Nel caso che si riconosca qualche frode a danno della dogana, le merci saranno confiscate dal Governo chinese. A tali condizioni, i negozianti italiani, per esportare di nuovo merci estere in paese estero, otterranno una cedola di ritorno per l'ammontare del diritto d'importazione pagato. Esportando di nuovo prodotti chinesi, entro dodici mesi, per un paese estero, i negozianti italiani possono ottenere una cedola di ritorno per il diritto di cabottaggio versato.

La dogana accetterà le cedole di ritorno per il loro valore nominale, in pagamento dei diritti di importazione o d'esportazione, nel porto dove queste cedole sono state rimesse.

A vece delle cedole di ritorno, si potrà ottenere dalla dogana un permesso di sbarco delle merci in franchigia di diritto (mien-shoui-tàn), valevole per altro porto della China.

I bastimenti italiani carichi di cereali esteri potranno esportarli nuovamente senza pagare diritti, purchè non siasi sbarcata alcuna parte del carico.

Art. 46. Le autorità chinesi in ogni porto adotteranno quelle misure che crederanno più convenienti per impedire la frode ed il contrabbando.

Art. 47. Le navi italiane non potranno trafficare altrove che nei porti di commercio designati nel presente trattato. Esse non entreranno illegalmente in altri porti nè faranno commercio clandestino sulla costa. Il Governo chinese po-

trà confiscare con il carico qualsiasi nave colta in contravvenzione a questo articolo.

Art. 48. Le navi italiane mercantili, che facciano contrabbando, avranno le merci confiscate dalle autorità chinesi, qualunque sia il prezzo o la natura di dette merci. Quelle navi riceveranno il divieto di fare ulteriore commercio, e saranno espulse appena assestati e pagati i conti.

Art. 49. Le multe inflitte e le confiscazioni eseguite a mente del presente trattato, saranno a benefizio del Governo.

Art. 50. Le comunicazioni uffiziali dell'agente diplomatico e degli agenti consolari di Sua Maestà il Re d'Italia saranno scritte in lingua italiana e corredate di una traduzione chinese.

Similmente le autorità chinesi scriveranno in lingua chinese, e nel caso che qualche differenza sia riconosciuta nelle versioni italiana e chinese, si avrebbe per corretta quella redatta nella lingua della nazione scrivente.

Il presente trattato è scritto in italiano ed in chinese; i due testi si sono confrontati accuratamente, affinchè il senso ed il valore di ogni articolo sieno perfettamente conformi.

Art. 51. Il carattere chinese... J non sarà adoprato in alcun documento uffiziale emanato dalle autorità chinesi della capitale o delle provincie per designare il Governo o i sudditi di Sua Maestà il Re d'Italia.

Art. 52 Le navi da guerra italiane e che non arrivino con proponimenti ostili, o sieno impegnate alla caccia dei pirati, potranno liberamente visitare qualunque porto degli Stati di Sua Maestà l'Imperatore della China, e riceveranno ogni agevolezza per l'acquisto delle provviste, per l'acquata, e, se occorre, per fare riparazioni. I comandanti di queste navi avranno colle autorità chinesi relazioni cortesi sul piede di eguaglianza.

Art. 53. Considerando i danni che la presenza dei pirati nei mari della China reca al commercio indigeno ed estero, le Alte Parti contraenti si promettono mutuamente di concertarsi per le misure da prendersi per la soppressione di detti pirati.

Art. 54. È espressamente stipulato che il Governo ed i sudditi italiani avranno di pieno diritto e in eguale misura tutti i privilegi, immunità e vantaggi che sarebbero stati o saranno nell'avvenire concessi da Sua Maestà l'Imperatore della China al Governo od ai sudditi di ogni altra nazione.

Similmente, se alcune delle potenze europee facesse alla China qualche utile concessione, la quale non fosse pregiudicevole agli interessi del Governo o dei sudditi italiani, il Governo di Sua Maestà il Re farebbe ogni sforzo per aderirvi.

Art. 55. Le ratificazioni del presente trattato da parte di Sua Maestà il Re d'Italia e di Sua Maestà l'Imperatore della China, saranno rispettivamente scambiate a Chang-Hai o a Tien-tsin entro un anno, a partire dal giorno della firma.

In fede di che i rispettivi Plenipotenziari hanno sottoscritto il presente trattato, e vi hanno apposto i loro suggelli.

Fatto a Pekino, in quattro spedizioni, il ventisei ottobre dell'anno mille ottocento sessantasei. Il diciottesimo giorno del nono mese dell'anno quinto del Regno di Tong-tche.

(L. S.) V. Arminjon. (L. S.) T'ban.
(L. S.) Tsoko.

REGOLAMENTI COMMERCIALI

annessi al trattato del 26 ottobre 1866 tra l'Italia e la China.

Regolamento primo.

Merci non specificate nella tariffa.

Chiunque voglia esportare merci non enumerate nella lista delle esportazioni, ma specificate in quella delle importazioni, pagherà il diritto stabilito per queste merci nella tariffa per l'importazione. Similmente, occorrendo importare articoli non specificati nella lista delle importazioni, ma compresi in quella delle esportazioni, si pagherà il diritto determinato per tali articoli nella tariffa per l'esportazione.

Gli articoli che non si trovano in alcuna delle due liste, nè compresi nella categoria delle merci esenti da diritto, saranno tassati di un diritto *ad valorem* del 5 per cento calcolato sul prezzo di piazza.

Regolamento secondo.

Articoli esenti da diritto.

Sono esenti da diritto i seguenti articoli:

Verghe d'oro e d'argento — Monete estere — Farina di frumento e di grano turco — Sagù — Biscotto — Carni e vegetabili in conserva — Formaggio — Burro — Confetti — Vestimenta estere — Gioielleria — Argenteria — Profumeria — Sapone di ogni qualità — Carbone di legna — Legna da bruciare — Candele estere — Tabacco estero — Sigari esteri — Vino — Birra — Spiriti — Arnesi e stoviglie per casa — Provviste per navi — Bagaglio personale — Oggetti di cancelleria — Tappezzeria — Droghe — Coltelleria — Medicinali esteri — Oggetti di cristalli e di vetro.

Gli articoli sopradescritti non pagheranno diritti di importazione, nè di esportazione, ma se si vuole trasportarli nell'interno tali articoli, ad eccezione del bagaglio personale, delle verghe d'oro e d'argento e delle monete estere, pagheranno un diritto di transito del due e mezzo per cento *ad valorem*.

Pagherà il diritto di tonnellaggio quella nave che carichi in totalità o in parte articoli esenti da diritto; eccettuati però il bagaglio personale, le verghe d'oro e d'argento e le monete estere. Tale misura avrà effetto ancorchè non esistano a bordo altre merci.

Regolamento terzo.

Merci proibite.

È proibito d'importare o di esportare i seguenti articoli:

Polvere da guerra — Proietti — Cannoni — Fucili da caccia — Fucili rigati — Moschetti — Pistole — E altri arnesi o munizioni da guerra — Così pure il sale.

Regolamento quarto.

Pesi e misure.

Nei calcoli relativi alla tariffa il *picul* di 100 cattie sarà ragguagliato a chilogrammi 60 e grammi 453 (libbre inglesi *avoir-du-poids* 133 1/3). Il *chang* di dieci piedi chinesi sarà ragguagliato a metri 3 e centimetri 55 (pollici inglesi 141). Il *chih* chinese sarà considerato eguale a trecento cinquantacinque millimetri (pollici inglesi 14 1/10). Quattro yards inglesi, meno tre pollici, formano il chang.

Regolamento quinto.

Eccezioni relative alla importazione ed alla esportazione di alcuni articoli.

a) L'oppio pagherà un diritto d'importazione di trenta taels per picul, e l'importatore non potrà venderlo altrove che nel porto di arrivo. I soli Chinesi avranno facoltà di trasportare oppio nell'interno, ma soltanto come proprietà chinese. Il negoziante estero non avrà diritto di accompagnare questa merce, nè potrà invocare in proprio favore l'articolo 9 del presente trattato, il quale accorda agli Italiani di viaggiare nell'interno con passaporti per fare operazioni di commercio, nè l'articolo 27 del medesimo trattato, il quale stabilisce i diritti di transito.

I diritti di transito sull'oppio saranno determinati a beneplacito del Governo chinese, e quelle modificazioni che nell'avvenire si facciano nella tariffa per le altre merci, non potranno estendersi all'oppio.

b) L'esportazione delle monete di rame (cash) per qualsiasi porto estero è interdetta. Tuttavia alle seguenti condizioni gli Italiani possono imbarcare queste monete per trasportarle da un porto aperto della China ad un altro.

Colui che vuole imbarcare monete di rame, deve notificare la quatità da spedirsi a bordo, e il porto per il quale è destinata. Inoltre egli presenterà una cauzione accettata da due persone solvibili, oppure altra garanzia che il direttore della dogana giudichi sufficiente. Durante i sei mesi successivi alla data della licenza, egli dovrà restituire al *Collettore* del porto di imbarco il certificato da lui emanato, con una dichiarazione di ricevuta della moneta al porto dov'era destinata. Questa ricevuta dev'essere sottoscritta dal *Collettore* dell'ultimo porto, il quale funzionario vi apporrà il proprio suggello. Ove non si possa presentare tale certificato, si pagherà una multa eguale al valore della moneta imbarcata. La moneta di rame non paga diritti nè all'entrata, nè all'uscita; ma le navi che ne hanno, in totalità o in parte del carico, quantunque non portino altre merci, dovranno pagare i diritti di tonnellaggio.

c) È vietata l'esportazione del riso o di qualsiansi altri cereali indigeni od esteri, senza riguardo per il paese di produzione o di provenienza. Però gli Italiani possono trasportare queste derrate da tale o tale altro porto aperto della China, alle medesime condizioni di garanzia stabilito per la moneta di rame, pagando al porto di imbarco il diritto specificato nella tariffa.

Sul riso e sui cereali non si preleverà alcun diritto d'importazione, ma tale bastimento che ne sia carico in totalità o in parte, ancorchè non esista a bordo verun'altra merce, sarà soggetta al pagamento del diritto di tonnellaggio.

d) Il salnitro, il solfo naturale e depurato e lo spelter, essendo considerati come munizioni da guerra, non si potrà importarne dagli Italiani se non sulla richiesta del Governo chinese, o per venderne ai Chinesi debitamente autorizzati a farne acquisto. Non si permetterà lo sbarco fino a tanto che la dogana abbia la prova che il compratore abbia ottenuto il necessario permesso. Gli Italiani non potranno in alcun modo trasportare questi articoli sul Jang-tse-Kiang o in qualsiasi altra località, fuori i porti aperti, sulla costa marittima, nè potranno accompagnarli nell'interno per conto dei Chinesi. Detti articoli si venderanno nei porti del litorale, e fuori di quei porti saranno considerati come proprietà chinesi.

Ogni infrazione alle norme sovra stabilite relativamente al commercio dell'oppio, delle monete di rame, dei cereali, del salnitro, dei solfi, dello spelter, sarà repressa con la confiscazione delle merci in questione.

Regolamento sesto.

Doveri delle navi che entrano in porto.

Per evitare qualunque mala intelligenza è stabilito che il termine di ventiquattr'ore, entro le quali le carte di bordo devono rimettersi in consolato, come prescrive l'articalo 36 di questo trattato, s'intenderà decorrere dal momento in cui la nave italiana entri nei limiti del porto. Così pure sarà relativamente al termine di quarantott'ore, accordato dall'articolo 29, che le navi possono rimanare in porto senza pagare i diritti di tonnellaggio.

I limiti dei porti saranno stabiliti dalle dogane, avuto ogni riguardo alle convenienze del commercio, e conformemente agli interessi dell'erario. Così pure si farà per i limiti degli ancoraggi, entro i quali è permesso dalla dogana di caricare o scaricare le navi. Tali limiti saranno notificati al console affinchè ne dia avviso al pubblico.

Regolamento settimo.

Diritto di transito.

Le merci saranno affrancate da diritti di transito alle seguenti condizioni:

Nel caso d'importazione — Al porto d'entrata dal quale le merci vogliono introdursi nell'interno, indicare la natura ed il quantitativo di dette merci, il bastimento dal quale sono state sbarcate e il luogo dell'interno pel quale sono dirette, con ogni altro occorrente particolare.

Il collettore della dogana, passata la debita inspezione, e ricevuto il diritto di transito, rimetterà un certificato di diritto di transito, il quale certificato si dovrà presentare ad ogni stazione doganale per farvi apporre il *visto* dell'impiegato. Non si pagherà altro diritto per le importazioni quando si abbia un tale certificato, qualunque sia d'altronde la distanza del luogo pel quale sono dirette.

Nel caso di esportazione — I prodotti acquistati nell'interno da Italiani saranno esaminati ed inscritti alla prima stazione per la quale detti prodotti passeranno nel rendersi al porto d'imbarco. La persona incaricata di queste merci rimetterà una distinta completa di tali prodotti, accennando il porto d'imbarco. Essa riceverà in cambio un certificato che dovrà presentare per il *visto* ad ogni stazione sulla strada che conduce al detto porto. Allorquando le merci arriveranno alla stazione più vicina al porto, si darà avviso all'ufficio doganale del porto medesimo, e, pagati tutti i diritti di transito, si passerà liberamente. Per l'esportazione poi si pagherà il diritto di tariffa.

Qualunque tentativo per far passare merci dentro o fuori il paese, il quale tentativo non sia conforme a quest' articolo, renderà dette merci soggette a confiscazione.

In caso di vendita non autorizzata delle merci in transito per un porto, queste merci potranno essere confiscate. Qualsiasi tentativo di far passare merci in eccedenza di quelle designate nel certificato, renderà soggette a confiscazione tutte le merci della medesima denominazione comprese nel certificato.

La dogana ricuserà il permesso di esportare quei prodotti per i quali non si darà prove che il diritto di transito è stato pagato. E questo fino alla riscossione di tale diritto.

Regolamento ottavo.

Commercio estero con passaporto.

È espressamente stipulato che l'articolo 9 di questo trattato non può interpretarsi nel senso di autorizzare gli Italiani ad entrare nella città di Pekino per farvi commercio.

Regolamento nono.

Sistema unico di riscossione dei diritti per tutti i porti

Siccome nel trattato il Governo chinese si è riservato di adottare quei provvedimenti a suo giudizio più opportuni per assicurare le proprie entrate derivanti dal commercio italiano, così è stipulato che un sistema uniforme sarà messo in vigore in ciascun porto.

Il Governo chinese darà quelle disposizioni che stimerà necessarie per impedire il contrabbando sul Jang-tse-Kiang.

(L. S.) V. Arminjon (L. S.) T'ban.
(L. S.) Tsoke)

(*Le tabelle nel prossimo numero*)

Il numero 4418 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'articolo 13 del Nostro Reale decreto 23 dicembre 1866, n° 3452;

Visto l'articolo 35 del regolamento 18 febbraio 1867, firmato d'ordine Nostro dal ministro di agricoltura, industria e commercio;

Visto il parere del Consiglio di Stato in data 8 giugno 1867;

Esaminato lo statuto ed il bilancio pel Comizio agricolo del circondario di Ariano;

Sulla proposta del suddetto Nostro ministro segretario di Stato per gli affari di agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Il Comizio agrario del circondario di Ariano, provincia di Avellino, è legalmente costituito ed è riconosciuto come stabilimento di pubblica utilità, e quindi come ente morale può acquistare, ricevere, possedere ed alienare, secondo la legge civile, qualunque sorta di beni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 31 maggio 1868.

VITTORIO EMANUELE.

Broglio.

Il num. MMII (parte supplementare) della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti i Nostri decreti 9 novembre 1862, numero 959, 14 agosto 1864, num. 1889, 28 agosto 1864, num. 1926, e 8 agosto 1865, num. 2575, coi quali fu istituito o modificato il Consiglio dell'istruzione industriale e professionale;

Visti gli articoli 16, 17 e 18 del regolamento 18 ottobre 1865, num. MDCCXII, che riflettono la composizione e le attribuzioni di esso Consiglio;

Considerando che per l'incremento ottenuto nell'istruzione industriale e professionale è necessario che il Consiglio venga rafforzato d'un maggior numero di membri che ne sorveglino l'andamento e ne promuovano i miglioramenti;

Sulla proposta del ministro della pubblica istruzione, reggente il Ministero di agricoltura, industria e commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Il Consiglio dell'istruzione industriale e professionale è composto di nove membri, invece di sette, com'era prima costituito.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 22 maggio 1868.

VITTORIO EMANUELE.

Broglio.

S. M. sulla proposta del guardasigilli ministro di grazia e giustizia e dei culti con decreto in data 8 giugno 1868 si è degnata fare le seguenti promozioni e nomine nell'Ordine Mauriziano:

A grand'uffiziale:

Mirabelli comm. Giuseppe, primo presidente della Corte d'appello di Napoli.

Ad uffiziali:

Laurin cav. Maurizio, sostituto procurator generale alla Corte d'appello di Milano;

Mari cav. Gio. Battista, consigliere nella Corte d'appello di Torino;

Spingardi cav. Francesco, id. id;

Naidana cav. Serafino, id. di Cagliari;

Lostia di Santa Sofia cav. Salvatore, id. id.;

Gazzi cav. Antonio, id. di Parma;

Martini cav. Edoardo, capo sezione nel Ministero di grazia e giustizia;

Massari cav. Stefano, consigliere nella Corte d'appello di Parma, deputato al Parlamento.

A cavalieri:

Gocchi avv. Gaspare, consigliere nella Corte d'appello di Parma;

Frondoni avv. Antonio, id. id.;

Pellegrini avv. Giuseppe, id. id. (sezione di Modena);

Isnardi avv. Giuseppe, membro della Commissione del patrocinio gratuito alla Corte di cassazione di Torino;

Cassolo avv. Stefano, procuratore del re presso il tribunale civile e correzionale di Alessandria;

Simoncini avv. Francesco, sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Catania;

Giuliani Antonio, presidente del tribunale di commercio in Catania;

Cantini avv. Antonio, vice presidente del tribunale civile e correzionale di Firenze;

Cantoni Carlo, giudice nel tribunale di commercio in Milano;

Rizzi Tranquillo, id. id.;

Ucci avv. Nicola, consigliere nella Corte d'appello sezione di Potenza;

Politi avv. Gerolamo, id. id.;

Casella avv. Enrico, id. id.;

Ferri avv. Carlo, id. id.;

Marozzi avv. Francesco, sostituto procurator generale presso la Corte d'appello sezione di Potenza;

Santini avv. Gaudenzio, procuratore del Re presso il tribunale civile e correzionale di Biella;

Seno avv. Gio. Battista, id. id. di Cuneo;

Rayneri avv. Luigi, presidente del tribunale civile e correzionale di Domodossola;

Martorelli avv. Francesco, id. id. di Saluzzo;

Alippi avv. Luigi, consigliere alla Corte d'appello di Aquila, deputato al Parlamento;

Galletti avv. Onofrio, procuratore del Re presso il tribunale civile e correzionale di Piacenza;

Parasassi avv. Antonio, consigliere nella Corte d'appello di Aquila;

Tonini avv. Antonio, id. id.;

Arlia avv. Luigi, id. id.;

Bonocore avv. Paolo, sostituto procurator generale alla Corte d'appello di Trani;

Del Mercato avv. Gaetano, id. id.;

Campi avv. Giovita, consigliere nella Corte d'appello di Milano;

Ponzoni avv. Francesco, id. id.;

Cassina avv. Antonio, id. id.;

Nievo avv. Luigi, id. id.;

Martinolo Enrico, giudice nel tribunale di commercio di Torino;

Viretti avv. Natale, segretario della procura generale alla Corte d'appello di Torino;

Comparato Paolo, segretario della procura generale alla Corte di cassazione di Firenze;

Nasi avv. Ferdinando, cancelliere alla Corte di cassazione di Firenze;

Miraglia avv. Giuseppe, procuratore del Re presso il tribunale civile e correzionale di Campobasso;

Testa avv. Giacinto, sostituto procurator generale alla Corte d'appello di Messina;

Fiorentini avv. Pietro, id. id.

S. M. sopra proposta del ministro di grazia e giustizia e dei culti ha fatto le seguenti disposizioni nel personale giudiziario:

Con decreti del 14 maggio 1868:

Puglisi Michele, sostituto segretario alla procura generale di Messina, dichiarato dimissionario per non aver preso possesso della carica nel termine prescritto;

La Valle Luigi, sostituto segretario aggiunto id., nominato sostituto segretario alla procura generale di Messina;

Mauro Onofrio, vicecancelliere al tribunale civile e correzionale di Messina, id. id.;

Jeni Giovanni, cancelliere della pretura d'Alì, nominato vicecancelliere al tribunale civile e correzionale di Messina;

D'Amico Santi, id. di Lipari, tramutato alla pretura d'Alì;

Chirico Vincenzo, commesso di stralcio alla cancelleria della Corte d'appello di Messina, nominato sostituto segretario aggiunto alla procura generale di Messina;

Baldanza Antonio, id. alla R. procura di Messina, nominato cancelliere della pretura di Lipari.

Con decreti del 22 maggio 1868:

Belli Guglielmo, vicecancelliere della Corte d'appello di Torino, nominato cancelliere del tribunale civile e correzionale di Domodossola;

Capra Francesco, id. al tribunale civile e correzionale di Cuneo, nominato vicecancelliere alla Corte d'appello di Torino;

Falcioni Celeste, vicecancelliere aggiunto al tribunale civile e correzionale di Novara, id. al tribunale civile e correzionale di Cuneo;

Rabozzi Giovanni, scrivano alla cancelleria della Corte d'appello di Torino, nominato vicecancelliere aggiunto al tribunale civile e correzionale di Pinerolo;

Mazzetti Francesco, id. al tribunale di Novara, id. di Novara;

Lupidi Pirro, vicecancelliere della pretura di Potenza Picena, applicato alla segreteria della Regia procura di Ascoli Piceno, chiamato a reggere il posto di segretario alla R. procura di Camerino;

Lombardi Giuseppe, commesso di stralcio alla R. procura di Ariano, nominato vicecancelliere della pretura di Potenza Picena;

Caliri Michele, id. alla cancelleria del tribunale civile e correzionale di Palermo, nominato vicecancelliere aggiunto al tribunale civile e correzionale di Modica;

D'Amico Nicodemo, id. d'Isernia, nominato vicecancelliere alla pretura di Civitanova;

Slatri Wast, vicecancelliere della pretura di Civitanova (Marche), tramutato alla pretura del mandamento 1° d'Ancona;

Cavagnati Giovanni, reggente il posto di segretario alla procura generale di Catanzaro, nominato segretario della procura generale di Catanzaro;

Canonero Francesco, vicecancelliere alla pretura del mandamento 4° di Firenze, applicato al Ministero di grazia e giustizia e culti, chiamato a reggere il posto di vicecancelliere al tribunale civile e correzionale di Trani.

Con decreti del 29 maggio 1868:

Cardone Angelo, vicecancelliere del tribunale civile e correzionale di Milano, nominato vicecancelliere della Corte d'appello di Milano;

Mera Luigi, id. di Varese, in soprannumero per riduzione di organico, ricollocato in pianta e destinato al tribunale civile e correzionale di Milano;

A Bentivegna Vincenzo, reggente il posto di cancelliere alla Corte di cassazione di Palermo, è aumentato lo stipendio di reggenza a L. 5000;

Simoncini Enrico, segretario della R. procura di Sciacca, nominato sostituto segretario alla procura generale di Catania.

Alonzo Raimondo, sostituto segretario aggiunto alla procura generale di Catania, id. id.;

Ortona Giuseppe, commesso di stralcio alla cancelleria del tribunale di Monteleone, nominato vicecancelliere aggiunto al tribunale civile e correzionale di Monteleone;

Nallino Paolo, scrivano straordinario al Ministero di grazia e giustizia, nominato vicecancelliere alla pretura del mandamento 4° di Firenze.

Con decreti del 31 maggio 1868:

Coniglio Raffaele, vicecancelliere al tribunale civile e correzionale di Messina, promosso dalla 2ª alla 1ª categoria;

A Gaipa Lorenzo, id. di Palermo, assegnato lo stipendio di lire 1600;

Agnello Alfonso, id. di Siracusa, promosso dalla 3ª alla 2ª categoria;

Jeni Giovanni, id. di Messina, promosso dalla 4ª alla 3ª categoria;

Genovesi Natale, id. di Catania, id.;

Terranova Tommaso, id. di Caltagirone, id.;

Ricevuti Ferdinando, sostituto segretario alla procura generale di Palermo, id.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Veduta la legge del 15 agosto 1867, n° 3848;

Veduti i decreti ministeriali del 9 ottobre 1867, n° 3919, e del 5 novembre detto anno, n° 4005;

Determina quanto segue:

Articolo unico. Il prezzo delle obbligazioni al portatore emesse in eseguimento della legge succitata è mantenuto pel mese di luglio 1868 in lire *ottanta* per ogni lire cento di capitale nominale, e dal 1° agosto stesso anno fino a nuova disposizione è fissato in lire *ottantacinque* per ogni lire cento di capitale nominale.

Gl'indicati prezzi saranno da pagarsi integralmente all'atto dell'acquisto, esclusa ogni provvigione, e gli acquirenti, oltre ai prezzi medesimi, dovranno pagare l'ammontare degli interessi pei giorni decorsi sulle obbligazioni suddette, e la spesa del diritto di bollo di cent. 50 per ogni obbligazione.

Il presente decreto verrà registrato alla Corte dei conti ed inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia.

Firenze, 20 giugno 1868.

Il Ministro
L. G. Cambray Digny.

PARTE NON UFFICIALE

INTERNO

MINISTERO
DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Regia Università degli studi di Torino.

Proroga dell'apertura degli esami di concorso ai posti gratuiti vacanti del R. collegio Carlo Alberto.

Visto l'avviso pubblicato con la data del 15 maggio p. p. relativo agli esami di concorso ai posti gratuiti vacanti nel R. collegio Carlo Alberto per gli studenti delle provincie;

Vista la nota di S. E. il ministro di pubblica istruzione in data 4 corrente mese di giugno;

Ritenuto che gli esami di licenza liceale non potendo aver luogo prima del mese di agosto, questi coinciderebbero con gli esami di concorso, i quali sarebbero fissati pel giorno 3 dello stesso mese d'agosto;

Si notifica quanto segue, cioè:

1° Per disposizione ministeriale gli esami di concorso per i posti gratuiti, vacanti nel Regio collegio Carlo Alberto per gli studenti delle provincie, incominceranno nel giorno di lunedì 17 del prossimo mese d'agosto;

2° Gli studenti del 3° anno del corso liceale non potendo per ciò presentare il corrispondente attestato di licenza, vi soddisferanno, tostochè l'avranno ricevuto, ed in ogni caso, prima che sia deliberato intorno al conferimento dei posti anzimentovati.

Non sono per nulla variate nel resto le disposizioni contenute in detto avviso, delle quali si rammenta in particolar maniera quella, che si riferisce al tempo utile alla presentazione della domanda coi richiesti documenti, il quale scade coll'ultimo giorno del volgente mese di giugno.

Torino, dal palazzo della R. Università degli studi, 7 giugno 1868.

D'ordine del signor Rettore
Il Segretario capo: Avv. Rossetti.

NOTIZIE ESTERE

Inghilterra. — Camera dei Lords, tornata del 19 di giugno:

Il *bill* per la Chiesa d'Irlanda fu letto per la prima volta per la mozione del conte Clarendon che stabilì la seconda lettura per giovedì.

Lord Grey disse che in quel giorno proporrebbe la seconda lettura del *bill* tra sei mesi.

— Camera dei Comuni.

Il signor Northcote disse, rispondendo al signor Cochrane, che per le urgenti istanze del generale Napier sarebbe concesso il supplemento di sei mesi di soldo ai soldati della spedizione abissina. (*Times*)

— Il *Times* ha da Suez, 18 giugno:

Lo steamer *Ferose* che ha a bordo il generale Roberto Napier, e il *Maurisius* col console Cameron ed il generale Staveley arrivarono qui alle 10 e 30 di questa mattina.

— Si legge nel *Times* del 18 giugno:

Tutte le supposizioni fatte dalle nazioni del continente intorno ai moltiplici scopi della spedizione d'Abissinia, saranno smentite dalle brevi notizie ricevute: tutte le truppe si sono imbarcate e partirono da Zoulla il 2 corrente; e il generale Napier arrivò ieri a Suez. In tal modo ha fine assolutamente l'impresa e nissun uomo può parlare del nostro imaginario disegno di occupare permanentemente il paese.

L'idea di stabilire una colonia in Abissinia, o di governare i sudditi selvaggi del Re Teodoro secondo il sistema dell'Indie o dell'Algeria non fu accolta con favore da quelli che hanno giudicato, con cognizione di causa, il paese e gli abitanti. Fortunatamente ora siamo fuori di pericolo; l'esercito inglese ha abbandonata l'Abissinia e, crediamo, per sempre. La nazione non è esaltata dalla vittoria per risicare un'altra guerra nell'Africa. Certamente, nel caso nostro, la fortuna accompagnò il valore, dacchè non solo furono vinte tutte le difficoltà, ma Napier non si ebbe que' disastri contro i quali non ha possanza la destrezza ed il coraggio.

Con lieto animo udiamo che mentre l'esercito abbandona il paese, la politica del generale non ci ha imposta nessuna di quelle responsabilità che possono trascinar di nuovo ad intervenire. La morte di Teodoro può ripiombare l'Abissinia nell'anarchia. Vi sono dei capi rivali e delle tribù nemiche tra loro. La rocca di Magdala fu circondata dai selvaggi Gallas, nostri alleati non chiesti, i quali si precipitarono sui fuggiaschi e li massacrarono....

Kassa principe del Tigrè un tempo agognava di essere eletto al supremo potere e per questo faceva a fidanza sul soccorso delle armi inglesi, ma ora che la morte di Teodoro ha tolto gli ostacoli alla sua ambizione, pare che abbia moderati i suoi desideri, o almeno, è convinto che noi non gli porgeremo aiuto per recarli ad effetto. Ad ogni modo se è destro e intraprendente può trarre grande profitto dei mezzi efficaci che mettemmo a sua disposizione. Già si ebbe due cannoni da montagna, circa 850 fucili, e 400,000 pacchi di munizioni e gran copia di polvere. Pare che gli arnesi da distruzione siano un dono gradito ai principi, siano essi barbari o civili. Ci dicono che Kassa aumenterà il suo arsenale con altri doni dei suoi amici inglesi e diventerà uno dei più forniti sovrani dell'Abissinia. Potremo forse sapere che col nostro soccorso egli ha potuto assumersi una parte cospicua nella politica del suo paese. Ma il generale Napier non lo ha garantito in niun modo dai suoi rivali domestici o dai suoi nemici di fuori. In questo come in altre cose il generale ha agito con molta prudenza, e merita tutti gli onori che gli faranno la Corona e la nazione.

Francia. — La *Patrie* in un articolo intitolato il *Bilancio*, scrive quanto segue:

Abbiamo dinanzi quattro bilanci, numerosi emendamenti, oltre a 250 pagine di commenti.

Procediamo con ordine, con chiarezza, in mezzo a questa profusione di cifre; ricaviamone le cifre generali:

I particolari saranno discussi più tardi, ciascuno a sua volta, mano mano che la Camera si porrà ad esaminarli, per ministeri, per sezioni, per capitoli.

1° Il bilancio del 1866 è regolato. Esso si è chiuso senza passivi, in equilibrio.

Possano i bilanci avvenire somigliargli!

2° Il bilancio del 1867 presenta un disavanzo di 189 milioni incirca.

I motivi di questo disavanzo sono notori.

L'esercizio del 1867 non ha vedute verificarsi le previsioni di rendite; le contribuzioni dirette hanno prodotto 19 milioni e mezzo meno di quel che si era sperato; altre somme non si sono incassate; il *deficit* totale fu di 26,738,000 franchi.

Questo esempio insegnerà una volta di più la necessità di essere estremamente prudenti nelle previsioni delle rendite.

Oltraciò la legge 31 luglio 1867 ha aperto ai ministeri della guerra e della marina per spese straordinarie un credito di 158 milioni e mezzo che si ricavò dal debito fluttuante.

Sopprimendo da queste cifre alcuni annullamenti rimane un *deficit* di 189 milioni.

È la prima somma il cui pagamento deve operarsi col prestito.

3° Il bilancio del 1868 era stato così fissato:

Entrate . . . . Fr. 1,673,451,585
Spese . . . . » 1,548,900,621

Avanzo . . . Fr. 124,650,964

Questo soprappiù di rendite ordinarie erasi trasportato a favore del bilancio straordinario che rappresentava una cifra di 146 milioni e mezzo.

Ma bisognò aggiungere alle spese 24 milioni non previsti per l'aumento del prezzo delle razioni militari, per l'aumento dell'effettivo dell'armata, per la guardia mobile, per la esecuzione della legge sulla istruzione primaria.

Nuovi crediti sono chiesti anche per trasformare il materiale da guerra, per la difesa delle piazze, per i lavori pubblici e finalmente 2 milioni si sono votati per l'Algeria.

In ultima analisi il bilancio passivo del 1868 lascia un disavanzo di 130 milioni 332,563 franchi ai quali dovrà pure provvedersi col prodotto del prestito.

4° Il bilancio del 1869 presenta le previsioni che seguono:

Entrate . . . . 1,699,948,237 fr.
Spese . . . . . 1,627,784,160 »

Avanzo . . . . 72,164,077 fr.

Bisogna notare che il signor Magne fedele alle sue tradizioni di prudenza finanziaria ha determinata la cifra delle entrate previste sulla base della cifra realizzata nel 1867. Egli non ha inscritta nessuna maggior valuta probabile volendo che l'impreveduto, se ne avverrà, si produca in entrate e non in spese.

Di fronte ai disinganni del 1867 e della insufficienza di quello del 1868, non si può che lodare questa saggia riserva; l'opinione pubblica si associerà vivamente agli elogi che gli vennero impartiti dalla Commissione del bilancio.

Aggiungendo al dippiù delle entrate ordinarie le entrate straordinarie si ottiene per il bilancio straordinario del 1869 un totale di 93 milioni e 1/2.

Ora bisogna continuare la trasformazione dell'armamento, la difesa delle piazze, i lavori pubblici votati.

Queste spese elevano a 184 milioni e 1/4 i crediti chiesti per il 1869.

Il bilancio straordinario presenta adunque un disavanzo di 90,638,333 franchi.

È al prestito che dovrà chiedersi anche quest'altra somma,

Tale è la situazione di questi quattro bilanci.

Quanto al prestito, ricapitoliamo. Esso deve produrre i mezzi per

il disavanzo del 1867 . . . . . Fr. 183,606,000
Il complemento del bilancio del 1868 . . . . » 130,332,564
Il complemento del bilancio del 1869 . . . . » 90,938,333

Totale . . . Fr. 404,576,897

Ai quali devono aggiungersi 35 milioni destinati al compimento dei lavori militari nel 1870.

Tale è la base della discussione finanziaria che sta per aprirsi.

Prussia. — Ecco il testo del discorso pronunziato al Reichstag dal generale de Moltke intorno al progetto di legge per un prestito da erogarsi a pro della marina militare tedesca:

Qual è l'uomo di buon senso che non desidererebbe che le spese enormi che si consacrano in tutta Europa alle cose di guerra, potessero essere applicate alle opere della pace? Ma ciò non avverrà mai per mezzo dei negoziati internazionali proposti da uno dei nostri onorevoli preopinanti. La guerra non è che la continuazione della politica con altri mezzi.

Io non vedo che una circostanza che potrebbe permettere di raggiungere lo scopo desiderato: e sarebbe la costituzione in Europa d'una potenza che senza essere conquistatrice fosse abbastanza forte per impedire ai suoi vicini di fare la guerra. (*Vivi applausi — Giustissimo!*)

Ebbene io credo che se quest'opera benefica dovesse un giorno compiersi, l'iniziativa partirà dalla Germania (*Applausi — Benissimo!*). Ma, signori, quest'opera non si compirà se non quando la Germania sarà abbastanza forte, vale a dire quando sarà unita. (*Giustissimo*)

Per quanto riguarda le cose di guerra noi pure ci occupiamo dei progressi e delle invenzioni che si producono altrove. Ma inventare puramente e semplicemente non è sufficiente, conviene porre prontamente in esecuzione.

Sono molti anni dacchè il nostro eccellente fucile ad ago fu inventato, ma ci furono necessari più di 20 anni per stabilire su d'un modello veramente pratico un milione di armi. D'altronde non basta osservare ciò che si fa altrove, ma è necessario che noi progrediamo.

Si disse che il Governo russo in uno slancio d'umanità volle far sopprimere le palle esplodenti. Signori, probabilmente non si tratta in ciò che di una cosa, ed è che la Russia non desidera introdurre per sè l'uso delle palle esplodenti; ma che il Governo russo voglia sopprimere le granate o gli altri proiettili della stessa natura, finchè le altre nazioni se ne serviranno, ecco ciò di cui dubito fortemente (*Risa*). Ci si disse infine che gli obici perforano tutte le corazze.

Se l'onorevole membro potesse darci questa assicurazione formale, noi potremmo risparmiarci dei tentativi costosissimi; ma io temo che prima di vedere sciolta questa questione dovremo passare forse per la prova di due guerre, per le quali avremo bisogno di vascelli corazzati e di coste fortificate. Non comprendo come questo argomento potesse essere invocato contro l'armamento del porto di Kiel; mi sembra piuttosto che esso provi il contrario.

Signori, i nostri vicini sanno tutti benissimo — compreso coloro che mostrano di non sapere nulla — che noi non vogliamo attaccarli; ma essi devono pure sapere che non vogliamo lasciarci attaccare (*Bravo!*). Ed è per ciò che abbiamo bisogno d'un'armata e d'una flotta, e confidando nel patriottismo di questa alta Assemblea, io spero che voi adotterete la legge che vi viene presentata dal Governo.

NOTIZIE E FATTI DIVERSI

Nel mattino di domani (23) per la costruzione del *Fognone*, in quel tratto che attraversa la piazza San Marco, saranno fatte scoppiare parecchie mine.

Già l'autorità municipale fece di ciò avvertiti i proprietarii delle circostanti case; tuttavia se ne dà pubblica notizia ad impedire ogni allarme.

— Scrivono da Marsiglia 17 giugno:

La *Ville-de-Lyon*, appartenente alla compagnia di navigazione mista, prese fuoco all'altezza del Capo Spartivento. Tutto l'equipaggio e due passeggeri che trovavansi a bordo passarono sul pacchetto delle Messaggerie Imperiali il *Volga*:

La *Ville-de-Lyon* venne quindi rimorchiata sino a Messina da una nave inglese.

Leggesi a questo riguardo nella *Gazzetta di Messina* del 16:

Un vapore delle *Messaggerie imperiali* proveniente da Costantinopoli, carico di lana, cotone e grano, e passeggieri, giunto a cento leghe dal Capo Spartivento prese fuoco. Fu impossibile dominare le fiamme che, sviluppate nella stiva, minacciavano la tolda del bastimento. Furono ordinate e prese tutte le misure che il caso suggeriva per salvare le vite dei passeggieri e dell'equipaggio; furono abbattuti gli alberi del vapore e messe in mare le imbarcazioni. Fortunatamente per quei disgraziati passava per quelle acque il vapore inglese *Ella Costanza* che corse in aiuto dei periglianti e li prese sul suo bordo, e il legno ardente rimorchiato condusse in porto. Sino a ieri sera sulla riva del Ringo si poterono vedere le fiamme divorare l'ultimo avanzo del legno disgraziato, del quale non esiste ormai che un grande scheletro di ferro.

— Il rendiconto della giustizia criminale di Francia stato pubblicato testè nota un aumento nel numero dei suicidi il quale durante l'anno 1866 salì a 5,119, e in questo totale entrano 950 donne.

Questa categoria di disgraziati si classifica nel modo seguente:

Riguardo all'età, 214 erano minori, 573 in età da 20 a 30 anni, 762 da 30 a 40 anni, 1,022 da 40 a 50, 1,110 da 50 a 60; 1,438 avevano varcato la sessantina.

Quanto a stato civile contansi 1,665 celibi, 2,523 maritati, 846 vedovi.

Quanto all'origine urbana o rurale le città noverano suicidi in molto maggior numero che le campagne.

I motivi di suicidio sono: in primo luogo i patimenti fisici, gli affanni d'amore, le afflizioni domestiche, la contrarietà della fortuna, la miseria.

— Leggesi nel *Moniteur Universel*:

I monumenti originali della letteratura pali, idioma antico e sacro nel quale furono composti e scritti i libri buddistici, sono rarissimi in Europa. Non si cita più in là che la Biblioteca imperiale di Parigi e la Biblioteca reale di Copenaghen nelle quali sia raccolto un complesso di manoscritti in quella lingua. Questa estrema rarità spiegasi colla ripugnanza che hanno i preti buddisti a confidare agli Europei o a lasciar loro copiare i libri che contengono l'esposizione dei dommi e delle credenze loro.

Or fa due anni la Biblioteca imperiale aveva già fatto l'acquisto di una serie di somiglianti manoscritti di grande importanza sia pel valore delle opere che contengono che pel numero dei volumi. Ma vi rimaneva una lacuna deplorevole, e questa è stata colmata testè nel modo il più felice. La grande collezione buddica (*Tripitaka*, il *triplice canestro*, raccolta dei libri sacri del Buddismo) non v'era rappresentata che da alcune opere staccate.

Monsignor Bigandet, vescovo di Rangun in Birmania, comprendendo l'importanza che avrebbe per l'erudizione la conoscenza di tali opere, ha ottenuto dal re di Birmania l'omaggio all'Imperatore dei Francesi di un esemplare completo di quella collezione composta di ventotto volumi scritti alla punta, in caratteri birmani, su foglie di palma, magnifici volumi dai margini dorati e chiusi fra tavolette di legno indigeno egualmente dorate od ornate di pitture. Vi è unito un esemplare del Kamavacca, scritto in antichi caratteri pali, ogni foglietto del quale è contornato di figure e di ornamenti disegnati in rosso su fondo d'oro.

L'Imperatore, nella sua augusta sollecitudine per la Biblioteca imperiale, ha degnato di farle rimettere questo magnifico presente, reputando che il posto di questi preziosi manoscritti era bell'e segnato accanto ai volumi dello stesso genere e della stessa letteratura che trovavansi già in buon numero in quel grande stabilimento scientifico.

— Le autorità del Museo britannico hanno fatto testè a Parigi un acquisto importante, ed è la collezione musicale di Teodoro Cothan, che contiene lo spartito originale della *Lucia di Lammermoor* di Donizetti, l'inno di Paisiello cantato a Napoli, quando vi entrò il Re Giuseppe Bonaparte, e la cantata di Rossini, composta nella stessa città, per la ristaurazione dei Borboni nel 1815. (*Globe*)

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA.

Concorso ai posti gratuiti di R. fondazione nei convitti nazionali.

Gli esami di concorso per i posti gratuiti instituiti nei convitti nazionali delle antiche provincie dello Stato colla legge dell'11 aprile 1859, e per quelli instituti nel convitto nazionale Vittorio Emanuele di Palermo col decreto Reale 18 giugno 1865, n° DCCLXXXVI, e per i posti intieri ed i semigratuiti fondati nel convitto nazionale Marco Foscarini di Venezia, si apriranno il 17 del mese di agosto prossimo nelle città che saranno in appresso designate con decreto ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*.

Vi potranno aspirare tutti i giovani di ristretta fortuna, i quali vogliono attendere agli studi secondari classici e tecnici.

Sono vacanti nei convitti nazionali delle antiche provincie diciassette posti gratuiti dei quali 11 pei corsi classici e 6 pei corsi tecnici.

Nel convitto nazionale di Palermo sono vacanti 6 posti gratuiti, ed in quello Marco Foscarini di Venezia 11 gratuiti e 12 semigratuiti pei corsi classici e tecnici. Nelle antiche provincie i posti sono ripartiti nel modo seguente:

	POSTI gratuiti		POSTI per i corsi classici e tecnici	
	Pei corsi secondari classici	Pei corsi tecnici	Gratuiti	Semi-gratuiti
Nel Convitto Nazionale di Torino......	5	3	»	»
Id. di Novara......	1	1	»	»
Id. di Voghera.....	1	1	»	»
Id. di Genova......	1	1	»	»
Id. di Cagliari.....	3	»	»	»
Id. di Palermo.....	»	»	6	»
Id. di Venezia.....	»	»	11	12

Il concorso è aperto per qualsivoglia classe dei corsi classici e dei tecnici.

Gli esami si faranno secondo le prescrizioni stabilite dal regolamento approvato col R. decreto 11 aprile 1859, inserto al n° 3349 della raccolta degli atti del Governo.

Per essere ammessi a questi esami tutti gli aspiranti dovranno presentare al signor prefetto presidente del Consiglio scolastico della provincia fra tutto il dì 15 luglio prossimo:

1° Una domanda scritta interamente di proprio pugno, in cui dichiareranno a quale classe dei corsi secondari classici e dei corsi tecnici aspirano, e se intendono concorrere soltanto per un determinato convitto nazionale, o subordinatamente anche per tutti gli altri convitti nazionali;

2° L'atto di nascita debitamente legalizzato;

3° La carta di ammissione munita delle debite firme per tutto l'anno scolastico, dalla quale dovrà risultare che hanno compiuto gli studi della classe immediatamente precedente a quella cui aspirano, se si sono o non presentati all'esame di promozione, ed, in caso affermativo, quale esito questo abbia avuto;

4° Un attestato di moralità firmato dal sindaco del luogo di ultima dimora e dal signor prefetto presidente del Consiglio provinciale scolastico dove compirono i loro studi nell'ultimo anno;

5° Un attestato di vaccinazione o di sofferto vaiuolo, ed un altro che comprovi aver essi una complessione sana e scevra da ogni germe di malattia attaccaticcia o schifosa;

6° Un ordinato della Giunta municipale, confermato dal giusdicente in seguito ad informazioni prese a parte, nel quale sia dichiarata la professione che il padre ha esercitato od esercita, il numero e la qualità delle persone componenti la famiglia, la somma da questa pagata a titolo di contribuzione ed il patrimonio che il padre e la madre possedono, specificando se in beni stabili, in capitali o fondi di commercio, in crediti iscritti o non iscritti, in proventi d'impieghi o di pensioni.

I giovani che avranno studiato privatamente sotto la direzione d'insegnanti approvati, in luogo della carta d'ammissione, di cui al n° 3°, dovranno presentare un attestato degli studi fatti, la cui dichiarazione vorrà essere certificata vera dal signor prefetto presidente del Consiglio scolastico.

Per coloro che avessero già depositato tutti o parte dei suddetti documenti presso il signor prefetto presidente scolastico della provincia in occasione di altri esami o per inscrizione ai corsi, basterà che ne facciano la dichiarazione nella domanda, di cui n° 1°, avvertendo però che il certificato del medico o chirurgo, e l'ordinato della Giunta municipale, di cui ai numeri 5° e 6°, debbono essere di data recente.

Trascorso il giorno 15 luglio fissato per la presentazione delle domande e dei documenti degli aspiranti, non sarà più ammessa alcuna domanda.

Coloro che per alcuno dei motivi indicati all'articolo 5 del predetto regolamento saranno stati dal Consiglio provinciale per le scuole esclusi dal concorso, potranno richiamarsene al Ministero, entro otto giorni da quello in cui sarà loro stata dall'autorità scolastica provinciale notificata l'esclusione.

Firenze dal Ministero della pubblica istruzione, addì 6 giugno 1868.

Il Provveditore centrale per le scuole secondarie
G. Barberis.

Disposizioni concernenti gli esami di concorso ai posti gratuiti de' convitti nazionali tratte dal regolamento approvato con decreto Reale 11 aprile 1859.

Art. 7. Gli esami di concorso ai posti gratuiti nei convitti nazionali si compongono di lavori in iscritto e di un esperimento verbale.

Art. 8. I lavori in iscritto consisteranno rispettivamente in quelle prove che, a norma delle vigenti discipline, sono richieste per la promozione alla classe a cui aspira.

Art. 10. Ciascun tema si aprirà al momento in cui si dovrà dettare e nella sala dove sono radunati i concorrenti. Prima di aprirlo si riconoscerà l'integrità del sigillo, in presenza dei concorrenti stessi, dal provveditore e dai tre esaminatori.

Il tema sarà dettato dall'esaminatore incaricato d'interrogare nell'esame verbale sulla materia a cui il medesimo si riferisca.

Art. 11. I temi saranno dettati nei giorni ed alle ore indicate sulla coperta in cui sono inchiusi e secondo il rispettivo loro numero d'ordine.

Vi saranno per essi due sedute al giorno, di cui l'una al mattino e l'altra al pomeriggio; ma ciascun lavoro assegnato dovrà essere compiuto in una sola seduta.

La durata di ciascuna seduta non potrà essere maggiore di ore quattro, compresa la dettatura del tema.

Art. 12. È proibita ai candidati qualunque comunicazione tra loro e con persone estranee, sia a voce, sia in iscritto.

Essi non possono portar seco alcuno scritto o libro fuorchè i vocabolari autorizzati ad uso delle scuole.

La contravvenzione alle prescrizioni di quest'articolo sarà punita colla esclusione dal concorso.

Art. 13. Ogni concorrente, appena compiuto il proprio lavoro, lo deporrà nella cassetta che sarà a tal uopo collocata nella sala, dopo avervi notato sopra il proprio nome e cognome, la patria, la classe ed il posto a cui aspira.

Art. 14. L'esame verbale verserà sulle stesse materie su cui versano gli esami di promozione alla classe, alla quale aspirano rispettivamente i candidati. Esso sarà pubblico e verrà dato ad un solo candidato per volta.

Art. 16. Ogni esaminatore interrogherà il candidato per quindici minuti sopra quelle materie che gli saranno state commesse dalla Delegazione ministeriale.

Al fine di ciascun esame verbale gli esaminatori emetteranno il loro giudizio sul merito delle risposte date dal candidato. Questo giudizio sarà dato separatamente e con votazioni distinte per ogni materia che formò il soggetto delle interrogazioni d'ogni esaminatore. A ciascuna votazione prenderanno parte i tre esaminatori, dei quali ognuno disporrà di dieci punti. I risultati delle tre votazioni si esprimeranno separatamente nei verbali degli esami con una frazione, il cui denominatore sarà 30 ed il numeratore sarà la somma dei punti favorevoli dati dagli esaminatori.

Art. 24. Per quelli che avranno raggiunta l'idoneità voluta dalla disposizione precedente, ancorchè non vincano alcun posto gratuito, l'esame di concorso terrà luogo, per qualunque collegio dello Stato, di esame di promozione alla classe a cui aspirano nel caso in cui ancora non l'avessero superato.

Art. 25. Quanto agli acattolici, per effetto dell'articolo 15 del R. decreto organico 4 ottobre 1848, ove riuniscano tutte le altre condizioni come sopra richieste, potranno essere proposti per un posto gratuito da godersi fuori del convitto.

Ove però essi siano gratificati del detto posto, saranno obbligati a frequentare le classi nel collegio nazionale a cui il medesimo è applicato.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Bollettino dei prezzi dei bozzoli verificatisi nelle infradescritte città del Regno nel mercato del 20 giugno 1868.

Qualità dei bozzoli	PREZZO per cadaun chilogramma — Massimo (Lire Cent.)	Minimo (Lire Cent.)	Quantità venduta (Chilogr.)
N. 26-*bis* (*Notizie ritardate*).			
Arezzo 20 *giugno*			
Indigena gialla	10 89	8 83	460
Jesi (Ancona) 20 *giugno*			
Indigena	11 50	6 »	811
Giapponese annuale . .	9 »	3 75	220
Id. bivoltina . . .	5 65	5 »	35
			Chil. 1066
Parma (1) 20 *giugno*			
Indigena	13 50	6 »	1653
Giapponese	8 80	3 50	237
			Chil. 1890
Reggio Emilia 20 *giugno*			
Indigena	12 40	9 »	466
Giapponese	8 50	5 »	118
			Chil. 584
Saluzzo 20 *giugno*			
Indigena	10 »	9 50	150
Giapponese annuale . .	9 60	5 70	3030
Id. polivoltina .	5 60	3 50	430
			Chil. 3610

Firenze, addì 21 giugno 1868.

Il Direttore Capo della 1ª Divisione
Biagio Caranti.

(1) Ultimo mercato.

ELEZIONI POLITICHE.

Genova (1° coll.) — Millo cav. Giacomo, voti 134; Negrotto marchese Lazzaro, 111. Vi sarà ballottaggio.

Susa — Conte Sambuy, voti 214; Cav. Rocci, 88. Vi sarà ballottaggio.

DISPACCI PRIVATI ELETTRICI
(AGENZIA STEFANI)

Washington, 20.

La Camera dei rappresentanti adottò con 110 voti contro 31, malgrado il *veto* di Johnson, il *bill* che ammette l'Arkansas ad essere rappresentato al Congesso.

Praga, 21.

È qui arrivato l'imperatore che fu accolto con entusiasmo da una folla immensa. S. M. ha ricevuto le autorità ecclesiastiche, civili e militari, i notabili del paese e le corporazioni.

UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO.

Firenze, 21 giugno 1868, ore 8 ant.

Il barometro si è abbassato di 1 mm. nel nord e si è leggermente alzato nel sud. La pressione è sopra la media di 2 a 4 mm. Pioggia nel settentrione, cielo nuvoloso e mare calmo, venti deboli e variabili.

Nel resto d'Europa il barometro si mantenne stazionario e continua la stagione temporalesca sulla Francia.

Probabile pioggia e temporali anche da noi.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel R. Museo di Fisica e Storia naturale in Firenze
Nel giorno 21 giugno 1868.

	ORE 9 antim.	3 pom.	9 pom.
Barometro a metri 72,6 sul livello del mare e ridotto a zero	mm 758,6	mm 758,9	mm 758,6
Termometro centigrado	28,5	31,0	25,0
Umidità relativa	70,0	38,0	55,0
Stato del cielo	sereno	nuvolo	sereno e nuvoli
Vento direzione / forza	SE debole	O debole	O debole

Temperatura massima . . . . + 33,0
Temperatura minima . . . . + 19,0
Minima nella notte del 22 giugno . . . + 19,0

Francesco Barberis, *gerente*.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO (Firenze, 22 giugno 1868)

VALORI		Valore nominale	Contanti L	Contanti D	Fine corr. L	Fine corr. D	Fine prossimo L	Fine prossimo D	Nominale
Rendita italiana 5 0/0	god. 1 luglio 1868		55 62½	55 60	55 65	55 60	» »	» »	» »
Impr. Naz. tutto pagato 5 0/0	lib. 1 apr. 1868		» »	» »	75 10	75 »	» »	» »	» »
Rendita italiana 3 0/0	» Id		37 25	37 20	» »	» »	» »	» »	» »
Obbligaz. sui beni eccles. 5 0/0	»		80 »	79 ¾	» »	» »	» »	» »	» »
Imprestito Ferriere 5 0/0	»	480	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Obbl. del Tesoro 1849 5 0/0 p. 10	»	480	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Azioni della Banca Naz. Toscana	» 1 genn. 1868	1000	1410	1400	» »	» »	» »	» »	» »
Dette Banca Naz. Regno d'Italia	» 1 genn. 1868	1000	1635	1630	» »	» »	» »	» »	» »
Cassa di sconto Toscana in sott.	»	250	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Banca di Credito italiano	»	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Azioni del Credito Mobil. ital.	»		» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Obbligazioni Tabacco 5 0/0 . .	»	1180	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Azioni delle SS. FF. Romane . .	»	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Dette con prelaz. pel 5 0/0 (Antiche Centrali Toscane)	»	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Obblig. 5 0/0 delle suddette . .	»	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Obblig. 3 0/0 delle SS. FF. Rom.	»	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Azioni delle ant. SS. FF. Livor.	»	420	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Dette (dedotto il supplemento)	»	420	46 »	45 »	» »	» »	» »	» »	» »
Obblig. 3 0/0 delle suddette CD	» 1 genn. 1868	500	» »	162 »	» »	» »	» »	» »	» »
Dette	»	420	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Obblig. 5 0/0 delle SS. FF. Mar.	»	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Dette (dedotto il supplemento)	»	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Azioni SS. FF. Meridionali . . .	» 1 genn. 1868	500	244 ½	243 ½	» »	» »	» »	» »	» »
Obblig. 3 0/0 delle dette	» 1 aprile 1868	500	145 »	144 »	» »	» »	» »	» »	» »
Obb. dem. 5 0/0 in s. comp. di 12	» id.	505	422 »	420 »	» »	» »	» »	» »	» »
Dette in serie picc. . . .	» id.	505	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Dette in serie non comp.	» id.	505	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Imprestito comunale 5 0/0 obbl.	»	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Detto in sottoscrizione	»	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Detto liberato	»	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Imprestito comunale di Napoli	»	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Detto di Siena	»	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
5 0/0 italiano in piccoli pezzi . .	» 1 luglio 1868		» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
3 0/0 idem	» 1 aprile 1868		» »	» »	» »	» »	» »	» »	55 75
Imprestito nazion. piccoli pezzi	» id.		» »	» »	» »	» »	» »	» »	37 ½
Nuovo impr. della città di Firenze in oro in sott.		250	176 »	175 »	» »	» »	» »	» »	75 ½
Obbl. fondiarie del Monte dei Paschi 5 0/0 . .		500	» »	» »	» »	» »	» »	427 »	» »

CAMBI	Giorni	L	D	CAMBI	Giorni	L	D	CAMBI	Giorni	L	D
Livorno	8			Venezia eff. gar. .	30			Londra . . . . a vista			
dto.	30			Trieste	30			dto.	30		
dto.	60			dto.	90			dto.	90	27 10	27 »
Roma	30			Vienna	30			Parigi . . . . a vista		108 »	107 ¾
Bologna	30			dto.	90			dto.	30		
Ancona	30			Augusta	30			dto.	90		
Napoli	30			dto.	90			Lione	90		
Milano	30			Francoforte . . .	30			dto.	90		
Genova	30			Amsterdam . . .	90			Marsiglia	90		
Torino	30			Amburgo	90			Napoleoni d'oro . . .		21 64	21 62
								Sconto Banca 5 0/0			

PREZZI FATTI

5 0/0 55 60 - 62 ½ - 65 per fine corr. — 55 70 - 72 ½ per 15 luglio pr. — 55 80 per fine luglio pross.
Impr. naz. 5 0/0 75 - 75 05 per fine corr. — Id. 3 0/0 37 20 cont.

Il sindaco: M. Nunes-Vais.

Direzione compartimentale del demanio e delle tasse sugli affari in Bologna

Avviso d'asta per la vendita dei beni pervenuti al Demanio per effetto delle leggi 7 luglio 1866, n. 3036, e 15 agosto 1867, n. 3848.

Si fa noto al pubblico che alle ore 12 meridiane del giorno di sabato 27 giugno corrente, in una delle sale della prefettura di Bologna, alla presenza d'uno dei membri della Commissione provinciale di sorveglianza, coll'intervento di un rappresentante dell'Amministrazione finanziaria, si procederà ai pubblici incanti per l'aggiudicazione a favore dell'ultimo miglior offerente dei beni infradescritti, dei quali il descritto al numero 3 fu già posto all'asta coll'avviso numero 27, la quale si ebbe per non avvenuta in causa di modificazioni portate dalla Commissione nella tabella relativa per ritenere esclusi dalla vendita certi terreni appartenenti alla famiglia Davia.

Condizioni principali.

1. L'incanto sarà tenuto per pubblica gara col metodo della estinzione della candela vergine e separatamente per ciascun lotto.
2. Nessuno potrà concorrere all'asta se non comproverà di aver eseguito il deposito, a garanzia della sua offerta, nei modi determinati dalle condizioni speciali del capitolato.

Il deposito potrà essere fatto anche in titoli del Debito pubblico al corso di borsa pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* del giorno precedente a quello del deposito stesso, od in titoli di nuova creazione al valore nominale.

3. Le offerte si faranno in aumento del prezzo estimativo dei beni, non tenuto calcolo del valore presuntivo del bestiame, delle scorte morte e delle altre cose mobili esistenti sul fondo e che si vendono col medesimo.
4. La prima offerta in aumento non potrà eccedere il *minimum* fissato nella colonna 10 dell'infrascritto prospetto.
5. Saranno ammesse anche le offerte per procura nel modo prescritto dagli articoli 96, 97 e 98 del regolamento 22 agosto 1867, n. 3852.
6. Non si procederà all'aggiudicazione se non si avranno le offerte almeno di due concorrenti.
7. Entro dieci giorni dalla seguita aggiudicazione l'aggiudicatario dovrà depositare il 5 per 100 del prezzo di aggiudicazione in conto delle spese e tasse di trapasso, di trascrizione e d'iscrizione ipotecaria, salva la successiva liquidazione.

La spesa di stampa, di affissione ed inserzione nei giornali del presente avviso starà a carico dei deliberatari per le quote corrispondenti ai lotti loro rispettivamente aggiudicati.

8. La vendita è inoltre vincolata alla osservanza delle condizioni contenute nel capitolato generale e speciale dei rispettivi lotti; quali capitolati non che gli estratti delle tabelle e i documenti relativi saranno visibili tutti i giorni dalle ore 9 antimeridiane alle 4 pomeridiane negli uffici della suddetta prefettura.
9. Le passività ipotecarie che gravano lo stabile rimangono a carico del Demanio, e per quelle dipendenti da canoni, censi, livelli, ecc., è stata fatta preventivamente la deduzione del corrispondente capitale nel determinare il prezzo d'asta.
10. L'aggiudicazione sarà definitiva e non saranno ammessi successivi aumenti sul prezzo di essa.

Avvertenza. — Si procederà a termini degli art. 402, 403, 404 e 405 del Codice penale italiano contro coloro che tentassero di impedire la libertà dell'asta od allontanassero gli accorrenti con promesse di danaro o con altri mezzi sì violenti che di frode, quando non si trattasse di fatti colpiti da più gravi sanzioni del Codice stesso.

Num. progressivo dei lotti	Num. della tabella corrispondente	COMUNE in cui sono situati i beni	PROVENIENZA	Descrizione dei beni — Denominazione e natura	SUPERFICIE in misura legale			SUPERFICIE in antica misura locale		VALORE estimativo	DEPOSITO per cauzione delle offerte	MINIMUM delle offerte in aumento al prezzo d'incanto	PREZZO presuntivo delle scorte vive e morte ed altri mobili
					E.	*A.*	*C.*	*Torn.*	*Tav.*				
1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11
1	18	Bologna	Minori conventuali di S. Francesco in Bologna.	Casa ad uso d'abitazione posta nella città di Bologna nel Borgo San Pietro, al civico n° 2306. (Questo stabile è gravato di tre canoni enfiteutici, della complessiva annua somma di lire 306 53, e dell'usufrutto di un quartiere a favore di certa Bollini Serafina).	»	02	40	»	17	4793 32	479 33	25	»
2	55	»	Mensa arcivescovile di Bologna.	Camerone ad uso bottega con uniti accessori nella città di Bologna sotto l'edifizio del seminario nella piazza San Pietro.	»	04	37	»	9	6950 60	695 06	50	»
3	128	S. Giovanni in Persiceto territorio di S. Matteo della Decima.	»	Predio denominato Casino in un sol corpo di terra di natura coltiva, alberata e vitata con casino civile e fabbricato colonico colle rustiche dipendenze.	4	91	80	23	92	12363 36	1236 34	100	1732 60
4	147	»	»	Proprietà denominata Bagnetto, di natura coltiva, alberata, vitata e prativa con fabbricati colonici e rustiche dipendenze e con macero.	39	60	»	190	50	60000 »	6000 »	200	1916 12
5	178	Sala Bolognese	Seminario arcivescovile di Bologna	Terreno denominato Due Punte, in un sol corpo di terra, di natura coltiva.	2	49	»	11	139	1500 »	150 »	10	»
6	178	»	»	Terreno denominato Due Punte, ed anche Calanchi, in un sol corpo di natura coltiva . .	2	45	10	11	112	2174 89	217 49	25	»
7	190	»	»	Terreno denominato Arnoaldi, in un sol corpo di natura valliva	5	65	40	27	25	7000 »	700 »	50	»
8	208	Baricella	Amministrazione parrocchiale di Santa Maria di Baricella.	Terreno denominato Casa Tentori e Pavanese, di natura coltiva e prativa con casa da braccianti e sei maceri a stanga.	12	57	80	60	66	11736 80	1173 68	100	»

2059 Bologna, addì 2 giugno 1868.

Il 1° Segretario demaniale: C. PIZZIGONI.

Avviso.

Il sindaco di Firenze, vista la deliberazione della Giunta municipale del dì 27 maggio 1868, rende pubblicamente noto:

È aperto un pubblico incanto per la vendita di numero 6 separati lotti di un assortimento di macchine idrauliche, meccanismi, attrezzi, mobiliare, ecc., esistenti nell'opificio serico della Zecca Vecchia, al minore e migliore offerente sul prezzo di stima dei medesimi, cioè:

Lotto numero 1. — *Prezzo di stima L.* 800.

Ruota idraulica - Rabecchio - Ruota corona di legno - Albero di quercia verticale, massi di pietra per sostenere il detto meccanismo - Albero di querce - Ruota corona di ferro fuso con denti di legno - Numero 8 rotini di ferro fuso con numero 4 sale.

Lotto numero 2. — *Prezzo di stima L.* 2,156.

Traversale di ferro battuto sostenuta da bronzine - Numero 5 filari con ossatura di abeto di Moscovia - Numero 6 scalei con guide di ferro.

Lotto numero 3. — *Prezzo di stima L.* 296.

Due armadi di abeto di Moscovia - Un palchetto di legno come sopra - Un banco d'abeto con sua pedana di legno e piano di noce - Cassa da denaro - Numero 2 asse a muro per attaccare le chiavi - Palchetto a muro e panchetto - Un armadino di legno - Scaffali con suoi divisori - Due palchetti di legno a muro - Armadio di legno con palchetti divisori e sportelli - Vetrata di 4 pezzi di abeto di Moscovia - Casotto con suoi cristalli e bussola.

Lotto numero 4. — *Prezzo di stima L.* 3,506.

Palo di ferro che attraversa la scala compreso il rocchetto che ingrana detto palo - Ruota di ferro fuso con denti di legno - Albero verticale uno al manicotto con due rotini - Piccolo palo orizzontale con due rotini che ingrana in altro albero che attraversa tutta la stanza - Numero 7 macchine dette dei filari - Numero 8 scalei consue guide di ferro.

Lotto numero 5. — *Prezzo di stima L.* 2,579.

Albero verticale di ferro battuto che prende movimento dal piano terreno con 2 rotini - Numero 2 conduttori trasversali uniti insieme da altro piccolo trasversale - Numero 15 incannatori - Numero 3 palchetti a muro - Numero 3 pali di ferro battuto con 4 rotini che vengono a congiungersi a squadra ad una traversale di ferro battuto - Numero 9 macchine addoppi - Numero 1 incannatore - Ruota di legno con cignone attaccata alla traversale suddetta che dà movimento a numero 2 incannatori - Altre 3 cigne di cuoio sopra a ruota di legno, che danno movimento a numero 3 ripassini.

Lotto numero 6. — *Prezzo di stima L.* 3,200.

Albero verticale fino al manicotto del piano inferiore con un rotino - Piccolo palo orizzontale con due rotini - Altro palo che attraversa tutto lo stanzone - Numero 8 torceri - Numero 9 scalei con guide di ferro.

L'incanto avrà luogo nel locale ove esistono le macchine, posto sulla piazza della Zecca Vecchia, in fondo a via delle Torricelle, e sarà aperto alle ore 11 ant. del dì 30 giugno 1868.

Il pagamento del prezzo dei lotti venduti dovrà farsi nell'atto della aggiudicazione, ed in moneta avente corso legale, nelle mani dell'incaricato che presiederà all'incanto.

Gli oggetti compresi nei lotti che resteranno aggiudicati dovranno essere asportati a cura e spese dell'aggiudicatario sollecitamente altrove, dovendo rimanere sgombro il locale ove sono attualmente non più tardi del giorno 15 luglio 1868.

Non saranno refettibili i danni di sorta verana per degradazioni alle macchine dopo il momento della aggiudicazione, rimanendo la custodia delle medesime a cura dei compratori per quel tempo che resteranno nel locale attuale.

In caso che da uno o più compratori non venisse adempiuto al patto di lasciare sgombrato il locale per il giorno 15 luglio 1868, il municipio procederà nei successivi cinque giorni, e così entro il dì 20 detto, a nuova vendita per partito privato a carico ed a tutte spese del primo acquirente degli oggetti non asportati.

Da questo stesso giorno a tutto il 30 giugno gli oggetti suddetti potranno esser visitati dagli attendenti all'incanto dalle ore 9 alle ore 12 meridiane di ciascun giorno.

Dal municipio di Firenze, li 9 giugno 1868.

1995 *Il Sindaco:* L. GINORI-LISCI.

SOCIETÀ ANONIMA ITALIANA PER

ACQUISTO E VENDITA DI BENI IMMOBILI

I signori azionisti sono prevenuti che per deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 29 corrente è stato chiamato il terzo versamento delle azioni in lire cinquanta (50) per ogni azione, che dovrà essere effettuato non più tardi del giorno dieci (10) luglio prossimo venturo. Sono quindi invitati i signori azionisti a voler uniformarsi alla predetta deliberazione sotto le comminatorie di che negli articoli 10 e 11 dello statuto sociale.

Firenze, 30 maggio 1868.

Il Vice Presidente del Consiglio
ff. di Presidente
1586 March. LUIGI NICCOLINI.

Comunità di Volterra

AVVISO DI CONCORSO.

Atteso il riordinamento del servizio sanitario di questo comune sono rimaste vacanti due condotte residenziali medico-chirurgiche per la campagna, cui è annesso l'annuo stipendio di L. 1400.

Resta assegnato il tempo e termine di giorni 30 da oggi a tutti coloro che volessero concorrere ai posti suddetti a far pervenire al sottoscritto franche di posta le loro istanze corredate delle relative matricole, documenti e quanto altro, ecc.

Il relativo quaderno d'oneri trovasi ostensibile nella segreteria comunale, e sarà spedito a chiunque ne faccia richiesta.

Dalla residenza comunale il 1° giugno 1868.

2000 *Il Sindaco:* A. GUARNACCI.

Avviso.

I portatori delle cartelle d'imprestito di S. E il Principe Anatolio de Demidoff sono avvisati che i cuponi del semestre scadente il dì 30 corrente saranno pagati dal sottoscritto a Livorno i giorni 2 e 3 luglio dalle ore 12 alle ore 3 pom. nello studio Capuis, via San Francesco, n. 1, ed a Firenze i giorni 6 e 7 luglio 1868 dalle ore 10 alle 12, nel negozio Riblet e C. via dei Panzani, n. 23.

Firenze, li 20 giugno 1868.

Alessandro Melchior
2112 *Mandatario di S E. il Principe A. de Demidoff*

Comunità di Gajole - Provincia di Siena

AVVISO.

Il sindaco, inerendo alla deliberazione consiliare del 31 maggio decorso, deduce a pubblica notizia:

È aperto dal presente giorno fino a tutto il 30 del corrente il concorso alla condotta medico-chirurgica di Castagnoli, la quale è stata suddivisa, e sono state tolte da questa le parrocchie di Starda, Nusenna e S. Vincenti a Monteluco.

Gli obblighi principali del titolare e gli emolumenti annessi sono i seguenti:

1. Residenza presso il castello di Castagnoli.
2. Annuo stipendio fisso Ln. 1400,
3. Abitazione gratuita.
4. Mantenere la cavalcatura a sue spese.
5. Il servizio chirurgico, oltre alla circoscritta sezione, sarà esteso ancora all'altra di Gajole.
6. La prima visita medica sarà gratuita a tutti indistintamente. Per ciascuna altra visita avrà diritto di esigere centesimi 80 dai possidenti, coloni e commercianti, e centesimi 40 da tutti gli altri comunisti.
7. Curare gratuitamente, tanto in medicina che in chirurgia, i gettatelli e i militari in servizio o licenza.
8. Disdetta reciproca di mesi tre.

Ogni restante resulta dal quaderno d'oneri che a richiesta degli interessati si rende ostensibile in questo uffizio.

Le domande al concorso saranno presentate alla segreteria comunale, franche di posta, corredate delle matricole comprovanti la facoltà all'esercizio della medicina e dalla chirurgia, e delle fedi di specchietto e di buona moralità.

Dall'uffizio comunale di Gajole, li 9 giugno 1868.

1996 *Il Sindaco:* GIO. BATT. PIANIGIANI.

Società delle Strade Ferrate

del Sud dell'Austria, della Venezia, della Lombardia e dell'Italia Centrale

I signori portatori d'obbligazioni sono informati che il pagamento del semestre d'interessi scadente al 1° luglio 1868, avrà luogo a partire dal 2 detto mese, in ragione di L. 7 50 per obbligazione, pagabili in numerario

a *Torino* presso la Cassa dell'Esercizio (Stazione Portanuova).
a *Milano* presso il signor C. F. Brot (via del Giardino).
a *Venezia* presso la Stazione ferroviaria.
a *Bologna* idem
a *Genova* idem 2100

Estratto di bando.

Il cancelliere della pretura di Romagnano-Sesia, quale delegato dal tribunale civile di Novara con decreto 23 maggio scorso, rende noto che nel giorno tredici luglio prossimo venturo alle ore otto antimeridiane, nella sala dell'ufficio di pretura in Romagnano-Sesia procederà all'incanto e successivo deliberamento delli stabili infra descritti proprj delli signori Gilardoni Marco, Luigi ed Alberto, il terzo siccome minore rappresentato dalla di lui madre e legale amministratrice nobil donna Angiola Tornielli, domiciliati in Romagnano-Sesia, sul prezzo fissato a cadaun lotto con perizia del geometra Barbaglia in data 13 marzo 1868.

Lotto I. — Forno sulla Piazza Nuova del Borgo di Romagnano-Sesia al numero civico 128, di mappa 4210, di centiare 41, estimato lire 1600.

Lotto II. — Casa rustica colonica con corte avanti sita nell'abitato di Romagnano-Sesia, regione detta la Corte del Motto, al civico numero 161, di mappa 4239, di centiare 81, estimata lire 1400.

Lotto III. — Vigna regione Stoglio, fini di Romagnano-Sesia, in mappa alli numeri 2356, 2357, di are 27, 82, estimata lire 834.

Lotto IV. — Vigna, regione Galotto, in mappa sotto parte del numero 1609 e 1608, di are 13 90, estimata lire 472.

Lotto V. — Vigna, regione Preglio, in mappa al numero del 1663, di are 9, estimata lire 306.

Lotto VI. — Aratorio, regione Usuvrano, in mappa al numero 3573, di are 38 45, estimato lire 576.

Lotto VII. — Aratorio, regione Castagnea ed alla Vacca, in mappa ai numeri 3713, 3756, 3757, 3758 e 3710, di are 69, 53, estimato lire 1251.

Lotto VIII. — Aratorio, regione San Martino e Castagnea in mappa alli numeri del 3028, del 3029, di are 15, 70, stimato lire 298.

Lotto IX. — Bosco, regione Tabbia, in mappa al numero del 2851, di are 26, 18, estimato lire 995.

La vendita seguirà sotto le condizioni espresse nel bando in data di ieri, del quale non che delle carte tutte relative, chiunque potrà avere visione presso il cancelliere delegato.

Romagnano-Sesia, 16 giugno 1868.

2083 F. MARTINETTI, canc. delegato.

Editto.

Sono prevenuti tutti i creditori del fallimento della ditta Formento e Riccardi, che la mattina del dì 30 giugno corrente, a ore 1 pom. sarà continuata nella cancelleria di questo tribunale la verifica dei titoli di credito gravanti il detto fallimento.

Dalla cancelleria del tribunale civile di Firenze, facente funzione di tribunale di commercio.

Li 20 giugno 1868.

2117 F. NANNEI, vice canc.

SOCIETA ANONIMA

per la vendita di beni del Regno d'Italia

Si prevengono i presentatori dei certificati d'azione di questa Società che a partire dal 1° luglio prossimo le Casse della Società Generale di Credito Mobiliare Italiano in Firenze ed in Torino pagheranno L. 23 75 per ogni azione, e cioè L. 3 75 per interesse del 1° semestre anno corrente, e L. 20 a titolo di dividendo per lo spirato esercizio 1867.

Firenze, addì 18 giugno 1868.

2101 LA DIREZIONE.

Avviso.

Il tribunale civile di Lucca, funzionante da tribunale di commercio, con sentenza del dì 8 maggio anno corrente, per gli effetti di che nell'articolo 511 del Codice di commercio in vigore anteriormente al gennaio 1866, ha assegnato il termine perentorio di giorni 40 ai signori Girolamo Guidi, Tobia Castelli di Firenze, Pietro Paoletti, Adamo De Veroli, Saulle Collavecchia di Pisa, Giuseppe Lombardi, Giuseppe Castelli, Michele Cheli di Lucca, S. I. Friedman, Matini Alvarenga, Lodovico Moro, Alberto Ulrich, fratelli Bassano, Raffaello Vitali di Livorno, Andrea Bellincioni, Francesco Zeppini, Tommaso Bellincioni di Pontedera, Vita Sacerdoti di Chieri, Luigi Giorgi, Francesco Baroni di S. Vito e Samuele Moro di Livorno, creditori apparenti del fallimento di Allegra Forti nei Ravenna di Lucca, a procedere nei modi dalla legge prescritti alla verificazione dei titoli del respettivo loro credito, colla comminazione della decadenza dal diritto ad ogni reparto.

2106 Dott. EUGENIO BOSSI, proc.

Avviso.

Luigi Cantini, negoziante e possidente domiciliato in Valdibrana presso Pistoia, ed elettivamente in Lucca presso il sottoscritto di lui procuratore, ha presentato istanza al presidente del tribunale civile e correzionale di Lucca chiedendo che sia nominato un perito all'oggetto di stimare i sottodescritti beni stabili di proprietà del signor Pasquale fu Andrea Domenichini macellaio e possidente domiciliato a Monte Carlo, dei quali beni si propone il Cantini di farne la vendita per essere pagato di un suo credito in L. 214 65 come da intimazione del mese trasmessa li 27 dicembre 1867, debitamente registrata in Pescia f. 102, n. 2241, con L. 1 10, segnato Benetti, e per i titoli e cause di che nel medesimo, e dalla relativa iscrizione acceso all'uffizio delle ipoteche di Pescia li 27 aprile 1867, volume 48, art. 86, seg. Berti, più i frutti e spese; tal precetto trascritto come sopra 21 marzo 1868, vol. 2, art. 308, con L. 4 04 seg. Berti.

I beni sono:

Una casa colonica con terre annesse situata in comunità di Monte Carlo; vi confinano Luigi Lari, Agostino Domenichini e strada, al catasto sezione I, particelle n. 1004, 1074, 1076 e 1077.

Lucca, 18 giugno 1868.

2107 Dott. CESARE ANGELI.

Avviso. 2118

I fratelli Corradini di Livorno dichiarano lo smarrimento di tre cambiali da loro tratte, cioè: L. 1,000 dei 4 marzo 1868 a 3 mesi data; L. 1,160 36 de'4 detto a 5 mesi data; L. 224 85 dei 4 detto, e 4 mesi data, sopra Luigi Matini di Cortona, dal quale accettate al domicilio in Firenze presso Carlo Zuffanelli, e diffidano chiunque a farne acquisto, avendo prese le misure necessarie onde renderle di nessuno effetto.

Circolare.

Il sottoscritto notaio, residente in Rovigo, quale commissario giudiziale nella procedura di componimento avviata sulle sostanze delle negozianti merciaie Giovanna Magni vedova Baruchello, e Maria Baruchello, rappresentanti la loro ditta Luigi Baruchello, per decreto 1° maggio 1868, n. 1269, del Regio tribunale provinciale di Rovigo, invita tutti i creditori della ditta stessa ad insinuare presso di esso commissario giudiziale a tutto il giorno venti (20) di luglio 1868, tutte le loro pretese derivanti da qualsiasi titolo, in quanto non lo avessero già fatto, sotto comminatoria che non insinuandosi, ove avesse a seguire un componimento, sarebbero esclusi dalla tacitazione con tutta quella sostanza, soggetta alla procedura di componimento, in quanto i loro crediti non sieno coperti da un diritto di pegno, ed andrebbero sottoposti alle conseguenze dei §§ 35, 36, 38, 39 della legge 17 dicembre 1862.

Le relative istanze saranno in carta con bollo, munite dei recapiti di credito.

Rovigo, 15 giugno 1868.

Il Commissario giudiziale
2110 E. Dott. CHECCHINI.

Diffidazione. 2111

I fratelli Lodini di San Giovanni in Persiceto, fabbricatori di mobiglie di ferro, ottennero fino dal 9 agosto 1867 dal Ministero di agricoltura, industria e commercio del Regno d'Italia un brevetto di privativa per un nuovo sistema d'elastico di ferro con molle d'acciaio per uso di letti. I medesimi, ad evitare che qualche altro fabbricatore si permetta costruirne e metterne in commercio, diffidano qualunque dalla fabbricazione di questo loro nuovo lavoro, dichiarando di essere pronti in ogni caso a valersi dei diritti che loro accorda la legge.

S. Gio. in Persiceto, 16 giugno 1868.

Avviso.

Il sottoscritto procuratore legale del signor Zanobi Boni di Firenze, rende di pubblica ragione a chiunque spetti che fino dal dì 20 giugno corrente ha domandato al tribunale civile e correzionale di Firenze la conferma del perito Giuseppe Malvolti nominato con decreto 27 aprile 1868 per la stima dei beni da espropriarsi a carico di Pellegrino Bombardini di Marradi per il pagamento di lire 1,379 60 che il medesimo è creditore per i titoli e cause di che nel precetto di giorni trenta del 27 giugno 1867; quali beni sono:

Due case in Marradi, un edifizio posto in luogo detto Cà di Vigoli presso Marradi, ed una vigna con terre annesse in luogo detto Favale.

2115 Dott. CIAMPI.

FIRENZE. — Tip. EREDI BOTTA.